Bestie come s. emendino al Padrone f. 42. C. 12.

Bestie forastiere à pascolo in q.to Territ.o f. 46. C. 35.

Bestie minute in arboreti, et loro pena f. 48. C. 48.

Biada, et vino come devano vendersi f. 48. C. 51.

C C

Contumacia, et sua pena — f. 9. C. 3.

Citationi alla Casa, ò personali f. 9. C. 4.

Contumacia come s. intenda f. 9. C. 5.

Citat.ni di quelli, che vogliono essere Heredi f. 10. C. 8.

Causa, che non può spedirsi per difetto della Parte f. 11. C. 15.

Compromessi, et laudi come s. osservino f. 13. C. 20.

Contratti non s. facciano con minori f. 14. C. 26.

Contratti fatti, che vagliano f. 17. C. 39.

Contratti simulati non vagliano f. 18. C. 44.

II

Citationi nelli Debitti come si mandino f. 20. C.2.

Contumaci come si banditano f. 21. C.5.

Congiunti, et consanguinei che pena habbiano f. 23. C.11.

Congregatione prohibita non si faccia f. 25. C.22.

Cassatione di statuto come si punisca f. 26. C.26.

Casi ne quali proceda il superiore f. 24. C.17.

Correre al rumore, et aggiunto à Lionet f. 25. C.27.

Conventicole, et loro pena f. — f. 27. C.43.

Conspiratori di liti — — f. 29. C.57.

Carcere privato chi facesse, et detta pena f. 30. C.62.

Constretta chi non osserva, et pena f. 31. C.65.

Cenere non si faccia nel distretto di Lione f. 36. C.27.

Capre con pecore quante possano condursi f. 37. C.42.

Camerlengo renda conto in fine dell'off.o f. 40. C.5.

Consiglieri non siano piu di una volta l'anno f. 42. C.14.

Cause in p.a instanza stiano in q.to tribu.le f. 44. C.26

Contrasto

Contrasto senza ingiurie, et sua pena f. 45. C. 30.

Capodieci, et loro offitio — — f. 46. C. 34.

Cereo per S. Andrea — — f. 47. C. 40.

D. D.

Debito confessato in che tempo si paghi f. 11. C. 14.

Debitore sia pignorato per il Creditore f. 14. C. 28.

Debitore possa offerire per pagam.to li Beni f. 16. C. 33.

Donne come devano far Contratti f. 17. C. 37.

Doti di Donne habbino raggione [illegible] f. 17. C. 38.

Debito in quanto tempo si prescriva f. 20. C. 50.

Deposito non si neghi esser fatto f. 27. C. 41.

Dote non si neghi esser stata riceuta f. 27. C. 41.

Delitti che si aggravano di pena f. 31. C. 67.

Danno dato á frutti nelli Beni di altri f. 32. C. 4.

Danno dato in taglio di Cerque, ó alberi domestici f. 32. C. 5.

Danno dato in Horti — — f. 33. C. 6.

Danno paghi il Padrone per il figliolo f. 33. C. 7.

Danno paghi il Padrone per il Garzone f. 33. C. 7.

Danno di notte raddoppi la pena f. 33. C. 8.

Danno con pecore in Biade, o Bestie minute f. 33. C. 9.

Danni dati con bestie grosse in Biade f. 33. C. 10.

Danno dato in altrui restare, et sua pena f. 33. C. 11.

Danno dato da Bestie in Barconi f. 34. C. 12.

Danno dato si creda all' Accusatore f. 34. C. 13.

Danno non espresso si proceda da simili f. 34. C. 14.

Danno contro il Diffamato e altri non si trovi f. 34. C. 15.

Danni chi ricuse potta condurre le bestie al Comune f. 34. C. 16.

Danni si manifestino in Arrengo f. 34. C. 17.

Danno dato in giardini, che pena paghi f. 35. C. 19.

Danno in fave, ceci, piselli, et simili f. 35. C. 20.

Danno dato in Guado — — f. 35. C. 21.

Danno dato da Cani senza uncino — f. 35. C. 22.

Danno dato in vigne e piane — f. 36. C. 26.

Danno dato nella Bandita del Commune f. 36. C. 28.

Danno non s'intenda in Possessioni avanti marzo f. 37. C. 30.

Danno dato in Herba biadata, ò simile f. 37. C. 31.

Danno dato in paglia — — f. 37. C. 32.

Danno dato in Spiga — — — f. 37. C. 33.

Danno dato in Siepe — — — — f. 37. C. 34.

Danno come s'emendi al Padrone f. 38. C. 38.

Dannificato hà resarcito del danno f. 39. C. 2.

Denari, che si pescavano al Commune f. 42. C. 13.

Data dena pagarsi dà tutti — — — f. 43. C. 20.

Danno dato in colte segnate come s'intenda f. 45. C. 33.

Danno dato in Bandite come s'intenda f. 45. C. 33.

Danno straord.° paghi il Padre pe' figli, e garzoni f. 46. C. 36.

Dame non entrino in Palazzo — — f. 47. C. 41.

Danno da infanti al dannificato — — f. 47. C. 42.

Denaro dato in cambio lino et similis f. 48. C. 50.

C

Eccettioni da darsi contro gl'instrom. publici f. 14. C. 24.

Eccettioni da darsi ad instromenti forastieri f. 15. C. 32.

Entrate del comune non si vendino f. 26. C. 46.

Elettione de consiglieri come si facia f. 42. C. 14.

Esattore di credito già pagato come si punisca f. 48. C. 46.

Eccettuato dalle pene chi si incenda f. 22. C. 10.

F

Frutti come si compensino nella sorte f. 11. C. 11.

Forastieri come devano citarsi f. 21. C. 6.

Fautori a delitti come si puniscano f. 25. C. 23.

Felloni non si faciano f. 25. C. 25.

80

Forastieri che non li favoriscano f. 26. b. 35.

Feste non li lavori, et ditta pena f. 27. b. 44.

Fornari, et loro off.ti, e pena f. 28. b. 47.

Frattori di pace, et loro pena f. 29. b. 56.

Forastiero che paghi doppia pena f. 37. b. 40.

Forastiero dia sicurta per esser inteso f. 44. b. 25.

Fig.lo di fameg.a comm.e di spenga de beni f. 46. b. 37.

Fontane li sgombri li venerdi di mallo f. 45. b. 32.

Fuoco ognuno corra ad estinguerlo f. 46. b. 38.

Frutti nel suo potta coghiere ognuno fol. 35. b. 19.

G

Governatore a che è tenuto per il publico f. p.o b. p.o

Giuramento del medemo — — f. 2.o b. 2.o

Governatore comm.e li deputi — f. 3.o b. 3.o

Vv

Governatore che salario habbia f. 3 c. 3

Governatore non parta senza licentia f. 3 c. 5.

Governat.e stighi quello deve dell'off.o f. 3 c. 6.

Gov.re non domandi asino in prestito f. 4. c. 7.

Gov.re non impedisca il Conseglio f. 4. c. 7.

Guardia ognuno deva fare f. 4. c. 8.

Gov.re rendi li libri in fine dell'off.o f. 7. c. 11.

Gov.re come li Sindichi f. 8. c. 14.

Gov.re come commetta le citat.i al Balio f. 8. c. 15.

Giuramento come si riceva f. 12 c. 19.

Giorni feriati f. 16. c. 34.

Gov.re habbia il libro f. 16. c. 35.

Gov.re come deva rendere audientia f. 16. c. 35.

Gov.re che salario habbi dell'atti fatti f. 19. c. 49.

Gov.re come deva provedere circa l'off.o f. 20 c. 50.

Giocatori et loro pena f. 27. c. 42.

Gov.re possa comandare et sia obedito f. 30 c. 63.

Gov.re

Gouernat.e habbi ogni aggiuto e fauore f. 31. C. 64.

Gouernat.e chi ingiuriasse, che pena f. 31. C. 66.

Gouer.e prouedda con mand.e nelli d. dati f. 31. C. 70.

Gou.e prouedendo per Inquisit.ne come credutosi f. 32. C. 70.

Gou.e resieda dentro la terra f. 32. C. 20.

Gou.e non possa segnare nelle Bandite f. 40. C. 40.

Gou.e deua legere lo statuto al Popolo f. 44. C. 23.

Gou.e sia tenuto à fare le paci f. 44. C. 24.

Guardia chi non facesse, et d'essa pena f. 45. C. 29.

Gou.e habbia il quarto delle Inuentioni f. 47. C. 43.

Gou.e che tenga doi statuti — — f. 48. C. 45.

H.

H.

Habitatore di sopra con quello di sotto f. 15. C. 31.

VI

I. I.

Insolenti non si tengano in Prione f. 7. C. 10.

Inquisito come hà incorso nelle difese f. 20. C. 4.

Ingresso per la Porta, e non altrove f. 24. C. 21.

Insulti, et loro di spedit.ne — — f. 27. C. 37.

Incendio chi commette à casa d'altri f. 28. C. 51.

Incendio chi dasse in biade, et d'altra spesa f. 30. C. 60.

Ingresso per levare le bestie dal danno f. 34. C. 29.

L. L.

Libello quando deva offerirsi f. 10. C. 9.

Ladri, che devano prendersi f. 25. C. 28.

Ladri di gregnie et loro pena fog. — 30. C. 59.

Letame non si ponga appresso le mura fog. 41. C. 7.

Lavare non si faccia nella fontana fog. 41. C. 8.

Luoghi leciti à taglio per fornacchie fog. 41. C. 11.

Lavoratori fuori del territ.o paghino la data fog. 42. C. 15.

M. M.

Marito come succeda alla moglie fog. 15. C. 30.

Macellaro del suo officio, et pena fog. 28. C. 47.

Id. fol. — — — — 43. C. 17.

Misure, et pesi siano come quelli d'Amelia f. 43. C. 18.

Maleficio non espresso come si punisca f. 44 C. 27.

Massari, et loro officio — — f. 47. C. 44.

Monete, et del loro valore f. — f. 49. C. 53.

Minori non si inducano patendo eccettione f. 41. C. 10.

VII v

N. N.

Negantio di haver bestie com'i ha credito f. 35. C. 18.

O. O.

Offese ditta per ora — — f. 26. C. 34.

Occidenti Animali et loro pena f. 29. C. 50.

Offitio de Terminatori del Commune f. 39. C. 3.

Orto, che deva fare ognuno. f. 48. C. 52.

P. P.

Principale prima della sig.ta la di tenzto f. 13. C. 23.

Procuratore com'e si dia à chi non l'ha f. 15. C. 29.

Pena à chi domanda il credito già pagato f. 19. C. 47.

Pena contro quei che si oppongono al Balio f. 19. C. 48.

Pene come si dupplichino — — — f. 22. C. 8.

Pena à chi biasma il pred.° Statuto f. 22. C. 9.

Pena à chi dice mora al Popolo — f. 26. C. 33.

Parole ingiuriose, et loro pena f. — 26. C. 30.

Item — — — — — — — f. 27. C. 39.

Possesso, che non sia ritolto — — — f. 28. C. 48.

Percotendo con armi — — — — f. 29. C. 54.

Percotendo senz'armi — — — — f. 29. C. 55.

Pecorari non si accostino in vigne piene f. 37. C. 35.

Pene si raddoppino al forastiero — f. 37. C. 40.

Pene di Porci in vigne, ò Aie — — f. 37. C. 41.

Porci non entrino in Città — — — f. 41. C. 6.

Pietre del Commune pietre non si mutino f. 41. C. 9.

Possessioni denaro accatastarsi — — f. 43. C. 19.

Pena à chi non da aiuto per il Commune f. 46. C. 39.

Pene come si paghino per ciascuna bestia f. 49. 50. 51. 52.

VIII

Q. Q.

R. R.

Ragion.e com.e si riserbi al credito f. 11. C. 10.
Ragion.e sommaria a chi deva farsi f. 11 C. 13.
Refrescanda com.e si faccia al Creditore f. 13. C. 21.
Recettatori de Banditi com.e si puniscano f. 23. C. 13.

S. S.

Sigillo della Communità com.e si conservi f. 8. C. 13.
Spese fatte si devano restituire f. 9. C. 7.

Sigurtà chi acc.de habbi sopra del furto f. 14. C. 25.

Successione ab intestato come stia f. 17. C. 40.

Successione ex testamento quale f. 18. C. 41.

Sindico chi si facesse ad altri che pena f. 23. C. 14.

Scarico vecchio che non si attenda f. 24. C. 15

Sodomia come si punisca f. f. 25. C. 24.

Streghe non stiano in paese, et loro pena f. 24. C. 19.

Spinte chi dasse, et detta pena – f. 29. C. 52.

Scolari che esentione habbiano – f. 48. C. 49.

Strade comunali come devano essere f. 43. C. 21.

Stracciaioli si accomodino, et detta loro pena f. 45. C. 31.

T. T.

Tempo à riscotere Beni stabili quanto sia f. 12. C. 16.

Tempo à riscotere beni mobili – – f. 12. C. 16.

Tutori hano tenuti render conto alli pupilli f. 19. C. 46.

17v

Tortura come si dia alli Rei — f. 21. c. 7.

Tumulti, che non si faciano — — f. 24. c. 16.

Testimonio falso come si punisca — f. 25. c. 25.

Termini che non si cauino, et della pena f. 24 c. 38.

Terre d'altri non si lavorino senza licenza f. 27. c. 45.

Tosatori di moneta, et loro pena f. 28. c. 49.

Turbatione, et loro pena — — f. 30. c. 61.

Testimonio falso ut supra — — f. 48. c. 47.

Usurari non siano incetti — — f. 12. c. 18.

Uva, che non si colga avanti la festa di
Santa Maria — — f. 36. c. 25.

Vendemmia non si facia prima di S. Matteo f. 44. c. 28.

1r

In Dei Nomine Amen. Li infrascritti, sono li Statuti, e leggi municipali, et ordinamenti della Terra di Gioue di commissione, et ordine del general Consiglio di detta Terra nel tempo del reggimento de' li Magnifici, e prudenti huomini et Offitiali, Menicuccio di Giouanni, Dominico di Arc'Angelo, Antonio di Siluestro, e Ridolfo d'Angelo.

Nel presente libro, ò uero uolume de Statuti à pieno, e distintamēte, nelli suoi luoghi congrui saranno collocati secondo le materie, e bisogni accadenti ad honore, e magnificentia, e tranquillo stato della Sacrosanta Romana Chiesa, e dell' Ill.mo Signor, Signor Pierbertollo Farnese, Communità, e Popolo della Terra di Gioue, correndo l'Anno della natiuità di N. S.re Giesù Christo millesimo, quingentesimo quinquagesimo septimo Indictione decima quinta nel tempo del Pontificato di Papa Paolo quarto à di 8 di settembre del detto Anno. Perchè titulo, e nome à ciaschedun libro ò uero uolume per più facilità et intelligentia si suole imponere per questo libro, ò uero uolume di legge municipale, e statuti di Gioue; uolemo siano intitulati, nominati et ordinati, non senza sapientia di dottrina se debia partire, e diuidere in cinq,

diuersi

12

diversi distinti, e speciali, e particolari nomi ciascun chiamati. Il primo intitulato libro di regimento, il secondo libro di cause civili il terzo libro di maleficij, il quarto libro di danni dati, et il quinto libro di estraordinarij. Imperò, se alcun capitolo, ò particula di esso ci fosse contra la libertà di santa Chiesa, se intendano cassi, e nulli, e li altri tutti habino piena fermezza, et executione nella detta terra, e sua jurisditione, scritto, e copiato per me Girolamo Liverotti di Abbatia di Ferentillo di nessuna Diocese Notario publico Apostolico, et Imperiale, et al presente Vicepotestà nella detta terra di Giove, di commissione volontà e licentia delli sopradetti honorando Conseglio, et officiali del statuto del Castello di Porchiano di parola in parola, et in alcun modo non mutata la la sostantia di esso.

Il primo libro di Reggimento dell'offitio del Vicario, et Offitiale circa la republica cap. i

Ordiniamo che nessun heretico, o Patorino debia dimorare nella terra di Giove, e se alcuno vi sarrà, deba esser punito secondo la forma della raggione, e di

ciò

ciò il detto Vicario sia tenuto à farne di-
ligente Inquisitione

Del giuramento del Vicario cap. 11.

Il Vicario il primo di del suo Offitio debia far
fede alli Offitiali, e Cammerlengo della
Terra di Gioue, è la elettione del suo
Offitio, et il giuramento prestato nelle
mani dell'Ill.mo Sig.r Pier Bertoldo Farnese
e delli magnifici Offitiali della detta
Terra di Gioue, che per il tempo sa-
ranno di bene amministrare, e promet-
tere alli detti Ill.mi Sig.ri et Offitiali sti-
pulante per il detto Commune in questa
forma, cioè. A uoi Vicario della Terra
di Gioue, ad honore, e riuerenza dell'Om-
nipotente Dio, e della gloriosa Vergine
Maria, è delli beati Apostoli Pietro, e Pa-
olo, e delli gloriosi Santi Giouanni, et
Andrea Auuocati, e Protettori della
detta Terra, e di tutti i Santi e Sante
di Dio, e del nostro Signor Paolo Papa
quarto, e dell'Ill.mo Sig.re Pier Bertoldo Far-
nese, et ad honore, e mantenimento
del presente Statuto della Terra di Gioue
reggere e saluare à libertà, e franchezza
della detta Terra, e Dominio della santa
Chiesa, et Ill.mo Sig.r Pier Bertoldo accre-
scere

2v

rere, e mantenere le Jurisditioni della d.ta
Terra giusta il tuo potere, e conservare, e
defendere il presente stato, e tutti e sin-
goli capitoli di esso procedere secondo la
forma del statuto, e doue non fosse sta-
tuto procedere di simile in simile, e doue
non fosse simile, procedere secondo la con-
suetudine della detta Terra, e giurante
administrar raggione fauoreuolmente
à Chiese, luoghi pij, uedoue, Pupilli, et
orfani, e sarete contento al uostro sala-
rio deputato, et alla quarta parte delle
pene per forma de Statuti, e più non di-
mandarete sotto alcuno colore; e se vi fos-
se offerto, non lo riceuerete, e se lo rice-
uerete promettete restituirlo al doppio
del tuo proprio: e che non diate licen-
tia ad alcuno e Bandito del Commune
di Gioue, che entri la Terra, ò il ter-
ritorio di essa senza espressa licentia e
uolontà dell'Ill.mo Sig.r Pier Bertoldo Far-
nese, e delli Conseglieri di Gioue; e che
oprarete giusta il uostro potere non
ci interuenga alcuna materia di
scandalo, e che nullo processo fatto p
caggione di alcun maleffitio, ò danno
dato suspenda, ò si differisca oltra di for-
ma del presente statuto. e che farete
il uostro offitio, renderete raggione dell'
administrat.ne

administratione dell'Offitio à ciascun huo-
mo, che à voi volesse dare petitione; e fa-
retè, et osservaretè contro Infedeli, e Rebelli
di santa Chiesa, e dell'Ill.mo Sig.r Pier Ber-
toldo Farnese, e suoi Successori, e del Com-
mune di Gioue secondo la forma della
raggione. e giurarebbe di osservare tutti
e singoli statuti della detta Terra e
di tutte l'altre cose spettanti, e perti-
nenti all'Offitio di Vicario, et ancò
giuri d.o Vicario nelle mani delli Conse-
glieri di d.a Terra.

Della elettione del Vicario cap. iij

Item ordiniamo, che il Vicario di detta Terra
debia essere eletto per l'Ill.mo Sig.r Pier-
Bertoldo Farnese, e suoi Successori, il
quale debia far raggione à ciascuno
la domandarà, et osservarà li presen-
ti statuti, e debia punire tutti i mal-
fattori, danni dati, et estraordinarij
eccetto li capi compresi, e riservati
quali si debano conoscere, e punire
per l'Ill.mo Sig.r Pier Bertoldo Farnese
ad utilità di quello, secondo la forma
delli presenti statuti.

Del salario del Vicario in sei mesi cap. iiij

Ancora ordiniamo, che il Vicario della detta
Terra

3v

terra di Giove habia per suo salario di
sei mesi diece fiorini, e deba esser pagato
doi mesi per doi mesi, et alla quarta parte
delle pene, che nel detto nel secondo capi-
tolo.

Che il Vicario non si parta senza licēza Cap. V.

E piu ordiniamo che il Vicario di d.a terra
non si parta dalla terra, e territorio
di Giove senza licentia, e commandamēto
dell'Ill.mo Sig. Pier Bertoldo Farnese, ò suoi
successori, e delli Conseglieri di detta
terra di commandarli sotto pena di libre
diece per ciascheduna volta, la quale
sia del commune de Giove per le tre
parti, e la quarta sia del sindicatore.

Che il Vicario sia tenuto infra certo tempo
di spicciare tutte le cose pertinenti
al suo offitio. Cap. VI.

Ancora ordiniamo che il Vicario della terra
di Giove tutto il tempo del suo offitio
secondo la forma delli presenti statuti
et à petitione d'ogni persona di detta
terra, sedere al banco ad hora compe-
ta à rendere raggione in civile, e
criminale, danni dati, et estraordina
rij, eccetto di feriati, e quando paresse
alli Conseglieri di d.a terra: e sia te-
nuto il detto Vicario tutte questioni
civili, criminali, de danni dati et
extraordinarij

estraordinarij infra spatio di quindeci di da cominciarsi dal di della prima citatione ò vero risposta; quando no' precedesse citatione, possa prorogare ex iusta causa diece di non più la d.a istantia; e che sia tenuto il detto Vicario riscuotere tutte le pene, e denari si fossero douuti pagare al tempo del suo successore, e farli venire alle mani del Cammerlengo, e far pagare pene, e bandi, e condennationi vecchie, et anco quelle si faranno al suo tempo, e tutte date e quantità di denari debiti à detta terra, e che in fine del suo offitio faccia fare arringo generale doue proponga tutte entrate, e spese di d.o Commune di Gioue occorse nel tempo del suo offitio.

Che il Vicario non habia alcuna autorità di domandare Asino in prestito, nè impedire conseglio. Cap. VII.

Ancora ordiniamo che il Vicario della terra di Gioue non habia alcuno arbitrio nelli Processi, et anco nelle sententie di d.a terra di Gioue, se non quanto se gli concede per forma del presente statuto, e che tutte

le

4v

le cose farà per vigore di alcuno arbitrio
non conceduto del presente statuto, e della
raggione, sia nullo, e non vaglia, e
che il Vicario non debia domandare
denari in prestanza, ò somaro per le-
gna ad alcuno di Gioue, e che non
debia impedire arringo, ò conseglio
si facesse per li huomini di detta
terra ad utilità loro, purche non sia
contro il stato di Santa Chiesa, e
del presente Ill.mo signore Pier Ber-
toldo Farnese.

Che ogn'uno sia tenuto à fare la
Guardia Cap. VIIII

Anco ordiniamo che ogni huomo di detta
terra da quattordici Anni in sù,
e da settanta in giù, habitante in
Gioue sia tenuto fare la guardia
in essa terra, e di fuora, come
sarà ordinato per il detto Vicario
e conseglio; e che nessun forastiero
possa entrare nella detta terra
senza licentia di d.o Vicario, al qua-
le personalmente se debia presen-
tare hauuta licentia; e se entras-
se senza licentia, e senza presen-
tarsi debia, e possa esser personal-
mente pigliato, e carcerato, e passi
in

in nome di pena soldi cento, se per al-
cuna delle Guardie in parole, ò in fatti
gli fù prohibita l'entrata, e di ciò si
dia fede al giuramento di una delle
Guardie: e se la Guardia lasciarà
entrare, ò sarà negligente, paghi
soldi cinque per ciascheduna volta
è più all'arbitrio del Vicario, e Con-
seglieri, considerata le conditioni delle
persone, e delli tempi. E che il Vicario
e Conseglieri di d.a Terra di Giove
con diligentia faccino guardare
la Terra di Giove, e suo Territorio
secondo i casi occorrenti, sichè sotto
buona guardia la detta Terra, ma-
turamente se governi qualunque
à loro parerà, è piacerà con piena
potestà di commandare Guardie, e
porte à ciascheduno huomo di detta
Terra; è chi non potesse personalmente
far guardia debbia pagare la guar-
dia à soldi, cioè soldi diece il mese
ò più, ò meno, secondo parrà à detti
Conseglieri, e che ciascheduno à chi
sarà commandata la guardia, sia
tenuto obedire armato, ò nò, secondo
gli sarà commandato sotto la pena
di

50

di soldi diece di dì, e di notte soldi cinque,
la qual pena il detto Vicario, sommaria=
mente la faccia pagare di fatto al
Cammerlengo del Commune, e più, e meno
à volontà delli detti Conseglieri conside-
rata la qualità, e l'età della persona;
Niente di meno il dì seguente, ò notte
debia rifar la guardia, se scusa licita
non haverà, e che sia persona misera-
bile, ò che non commandata gli fosse ò in-
fermi, ò antichi di sessanta anni ò più
della qualità si creda al proprio giu=
ramento, e minori di quattordici anni
non siano tenuti di far guardia, e che
il Vicario circa alla guardia del Castello
debia essere sollecito di dì, e di notte
debia personalmente visitare tante
volte, quante sarà di bisogno; e che
il detto Vicario non possa tenare le dette
guardie dalla Porta, salvo per utile
del Commune habia di libre diece di
pena esso Vicario.

Della elettione delli Conseglieri Cap. VIIII

A reverentia dell'Onnipotente Dio, e conser-
vatione della detta Terra di Gioue, or-
diniamo, che nella detta Terra di Gioue
debano essere quattro Conseglieri, li
quali si debano imbossolare nello ar
ringo

ringo generale in presentia del Vicario f
scrutinio, il quale debia scrivere il Vicario
predetto senza frande, e senza inganno al-
cuno, e che ciascun offitio debia durare
tre mesi, e che in termine d'un Anno non
possa essere più d'una volta consegliero;
e che debiano considerare, e specificare,
proponer in Conseglio nella residentia del
Vicario, e nella presentia sua cosa utile
honore, e pace della detta Terra, e che de-
bano giurare il primo di del loro offitio
nelle mano del Vicario attentione, e procu-
rare di mantenere la detta Terra nello
stato presente lealmente, con diligentia,
e che li nomi di detti Consegliei si debano
registrare per il Vicario di Giove nelli
libri del Commune, et in caso necessario,
et utile, possino insieme con il detto Vi-
cario spendere della pecunia del Commu-
ne de Giove ducati doi in cose estraordi-
narie durante il loro offitio, come li casi
occorreranno con loro piacere, e più
non possano spendere senza licentia dell'
Arringo generale; e che durante il loro
offitio non siano tenuti à far guardia
et habiano autorità insieme con il Vi-
cario di commandare à quelli huomini
della Terra, che piacerà à loro, che ven-
ghino al Conseglio à dire nelle cose oc-
correnti il loro piacere e che li detti
Consegliei insieme con il detto Vicario
possano

possano commandare à ciascheduni huomo
di Giove, che vada per Ambasciatore,
quando necessità stringesse, e che ciasche-
duno eletto il debia obedire sotto la pena
di soldi venti per ciascheduna volta,
e debano giurare li detti Conseglieri opra-
re iuxta posse, che li presenti statuti
si debano osservare, e che consegliaran-
no, e manterranno le cose utili della detta
terra, et honore di essa, e che procura-
ranno, che ingiustitia alcuna si am-
ministri, e che le credense à loro impo-
ste terranno, e che manterranno, e de-
fenderanno giusta loro potere la giu-
risditione, e libertà di detta terra
sotto il dominio di santa Chiesa, e
dell' Ill.mo signor Pier Bertoldo farnese,
e quando fosse bisogno, fare congrigare
l'arringo generale con licentia del
Vicario, e che si debia interponere
con il detto Vicario nelle pene, et altre
cose occorrenti, et il detto Vicario be-
nignamente lo debia compiacere
nelle cose raggionevoli, et in alcune
cose far gratia ad alcuni huomo di
Giove à compiacentia delli detti Con-
seglieri, precedendo ciascuno legitima,
e che il Vicario, e Conseglieri predetti
non debano permettere, che la pecunia
del Commune si spenda senza la forma
delli presenti statuti, e che possino
fare

fare sonare le campane del Commune per bene, et utile caggione, et à parlamento, e per qualunque cagione parrà al detto Vicario, e Conseglieri, e che debano far uenire alle mani del Cammerlengo ogni entrata, et ogni pecunia del detto Commune, e siano tenuti farne Inuentario delle raggioni del Commune de Sioue, et ancora debano eleggere secretamente guardie celate, le quali debano denuntiare al Vicario biastematori di Dio, e de santi e giocatori al giuoco uietato, e fornari che commettessero frode, e che uendessero carne cattiua, e che il nome del detto sia tenuto secreto, e debasegli dare fede sino alla pena di soldi uenti, e con il detto di un testimonio sino alla pena di libre diece, e che debano esser tenuti proponere, e procurare che pecunia giustamente uenga in Commune, e le spese necessarie, e che ogni Conseglhiero debia accettar l'offitio a pena di soldi quaranta, et in fine del loro offitio siano tenuti rendere raggione al Vicario, e Conseglieri nuoui della adminiestratione, e delle entrate et uscite della detta Terra, e che nessuno Conseglhiero durante il suo Offitio possa personalmente per pena pecuniaria esser costritto dal Vicario.

Che

7v

Che li furiosi non possino stare nella
Terra di Giove. Cap. X

Item ordiniamo, che il Vicario sia tenuto, e debia cacciare di fora della Terra di Giove tutti li furiosi della detta Terra, salvo che per li parenti di esso furioso volessero tenerlo in casa, che all'hora non siano cacciati, e che la guardia della Terra non li lassi rientrare. Anco sia tenuto il detto Vicario à petitione del padre, pigliare, e carcerare il figliolo, per fino, che dal padre sarà domandata la relassatione, alla pena del Vicario libre cinque.

Che il Vicario sia tenuto di fare, e rassegnare
il libro. Cap. XI

Ancora ordiniamo, che il Vicario, che è al presente, e che sarà per l'avvenire, sia tenuto, e debia scrivere tutte, e singole entrate, et uscite del Commune di Giove e tutti i malefitij, danni dati, et estraordinarij, e condennationi, e sententie occorreranno nel suo tempo dell'offitio nel libro di carta bambacina, et esso il debia rilassciare al detto Commune senza alcuno pagamento, e debia assegnarlo alli Conseglieri, e Cammorlengo di Giove tre di inanzi, che finisca il suo offitio.

Del partito da farsi al Popolo. Cap. XII

Anco ordiniamo, che ogni partito il detto Vicario et Offitiali si debano fare al Popolo e pallotta, delle quali, una sia bianca, e l'altra

l'altra negra, nelle quali li Consiglieri si-
ano tenuti metter doi nomi, cioè uno in
una bossola, e l'altro nell'altra, e quello
si otterrà per lo auuenire per il detto
modo, uaglia, et habia essecutione et
ogni partito ottenuto per altra forma
si intenda esser casso, e non uaglia.

Del sigillo del Commune, e lettere da sigil-
larsi. Cap. XIIII

Anco ordiniamo, che il sigillo del Commune
di Gione si debia essere inserrato in
una cassetta con doi chiaui di diuersi
contrarij, delle quali, una debia tenere
il Cammerlengo, e l'altra li Offitiali,
e non si possino mandar lettere del
Commune, se prima non sono lette dinanzi
al detto Vicario, et Offitiali, e che tutte
lettere missiue, e risposte si debano
registrare per il detto Vicario nel libro
di sopra nel secondo prossimo Capitolo.

Dello sindico del Vicario. XIIII

Anco ordiniamo, che li Offitiali faccino tre
uolte bandire diuersi di, finito il tem-
po dell'Offitio del Vicario, che qualmente
uuole dare alcuna petitione al detto
Vicario, uada alli Scindici, li quali am-
ministraranno raggione, e che sia te-
nuto il detto Vicario fare rifiutanla
generale

generale al Cammerlengo di detta Terra
di ogni cosa che lo douesse riceuere dal
Commune, e da speciali persone, e che il
detto Vicario finito il suo Offitio stia nella
detta Terra à rendere raggione della
administratione predetta doi dì, e che
doi Huomini di detta Terra di Sioue si-
ano deputati per li detti Offitiali lo pos-
sono nel detto tempo sindicare summarie
et de plano, senza strepito di figura
giudiciale; li quali sindici habiano per
loro salario soldi diece, e che li detti
Offitiali possino far gratia al detto
Vicario di sindicarlo l'ultimo di del
suo offitio, et altramente non si possa
sindicare durante, e la sententia delli
sindici debia hauere essecutione

Dell'Offitio del Vicario nelle cause ciuili
e delle citationi da farsi. Cap. XV.

Ordiniamo, che ciaschedun Vicario nel princi-
pio del suo offitio debia commettere al
Castaldo del Commune di Sioue, che à pe-
titione di ogn'uno di d.a Terra, ò habitan-
te in essa possa citare, e richiedere
ciasched'uno di d.a Terra, senza nuoua
commissione; e che il detto Castaldo sia
tenuto citare ogni persona, e l'offitio
suo debia essercitare senza fraude,
ò inganno, e debia obedire al Vicario
nelle cose giuste, e che il Vicario habia
arbitrio

arbitrio punire il detto Castaldo quando
errasse al suo arbitrio, considerata la
fraude commessa, e la qualità fatta.

Della fede del Castaldo. Cap. ij

Al Castaldo sia data piena fede di tutte relationi
farà al detto Vicario, e che tutte relationi
farà se gli creda, cioè nelle cose pertinenti
alla forma della commissione fatta à lui.

Della Contumacia, e sua pena. Cap. iij

Ciascheduno della detta terra habitante in essa
debbia comparire dinanzi al Vicario alla
citatione fatta di lui à petitione di qua-
lunq sarà citato; e se nō comparisse per
ciascheduna contumacia gli sarà accu-
sata, paghi in nome di pena soldi doi; mà
se nè la Parte, che fà citare, nè ancor la
persona citata comparisce, nessuno paghi
detta pena, e nessuno se intenda essere con-
tumace; e similmente il di che si facesse
arrengo generale, non possa essere contu-
mace, nè accusarsi contumacia.

Delle citationi fatte à casa, ò personalmente
Cap. iiij

Qualunq della terra di Cione, ò habitatore in
esso sarà citato in questioni civili à boc-
ca per il Castaldo del detto commune, sia
tenuto comparire dinanzi al detto Vicario
in quel termine gli sarà assegnato; mà
qualunq sarà citato à casa, se è nella
detta

9v

detta terra di Gione debbia comparire nel di seguente inanzi terza, e responder di raggione al suo Adversario, mà se il detto citato non fosse nella detta terra nel tempo della detta citatione, che possa comparire per tutto il dì seguente.

Della Contumacia fatta per la citat.ne à persona, ò à casa, e sua pena. Cap. V

Che qualunq; è citato in persona, si non comparisse, e per l'Aduersario gli sarà accusata la contumacia, se intenda vero contumace, e paghi in nome di pena soldi doi per ciascheduna uolta, e che il Citato à casa due uolte, contumace sia reputato, come il Citato una uolta in persona, e paghi la detta pena al Cammerlengo del Commune; e niente di meno à petitione dell'Aduersario si debbia procedere nella questione principale, secondo la forma del pnte Statuto.

Che il Castaldo possa citare senza Commissione Cap. VI

Anco ordiniamo, che à petitione d'ogni uno, che domandarà il Castaldo della detta terra, senza nuoua commissione del Vicario possa citare personalmente, se la potrà trouare ogni persona, e se nō la potrà trouare alla casa di sua habitatione, che alla sua relatione si dia fede.

Che le spese fatte si restituischino per il perdente. Cap. VII

Anco

Anco volemo che tutte le spese in alcun piato inanzi al Vicario della detta Terra si debbano restituire per la parte, che perde alla Parte, che vincerà la questione; mà le spese, che si faranno nella prima citatione non si debano restituire; e che il Vicario sia tenuto condannare la Parte, che perderà la questione nelle spese, altrimente sia tenuto nel tempo dello Sindicato restituire del suo proprio; e che il Vicario per qualunq giusta caggione possa delle spese assolvere, mà senza cagione non lo possa fare.

Che le citationi si possano fare contro li Heredi, e volenti esser Heredi

Cap. VIII

Anco ordiniamo, che il Castaldo di detta Terra possa citare li Heredi, ò chi volesse essere Herede di qualunq debitore morto, ò qualunq volesse defendere li beni del detto debitore, e che non sia necessario citarli, dechiarando nomina propria, mà basti dire il nome del debitore dicendo cito li Heredi del tale, ò che volesse essere Herede, ò volesse defendere suoi beni; e che la detta citatione vaglia di raggione, e la contumacia si possa accusare, come se fosse citato dechiarati li nomi proprij, e se non compariscono, se intendino legitimamente contumaci, non obstante

raggione

105

raggione alcuna, che in contrario facesse,
e che nel detto modo due volte debano esser
citati, altrimente non si intenda contuma-
ce

Quando è necessario offerire libello ò
citatione. Cap. VIIII.

Anco ordiniamo, che ciascheduno Creditore di
poi la prima citatione debia offerire al
suo Adversario avanti al detto Vicario
la petitione scritta di quello vorrà do=
mandare, se la quantità è di libre cento
in su, e che il Vicario dia termine all'Ad-
versario quattro dì ad opponere contro detto
libello, e quel termine passato debia il Vi-
cario fare contestar la lite, e giurare di
calunnia, e di poi debia dare termine pe-
rentorio sei dì à provare, e che il Vicario
debia sollecitamente procedere à diffi-
nitione della questione per insino alla
sententia diffinitiva, et alla essecutione
di essa. E se la quantità è da cento
libre in giù, che il Vicario debia la detta
causa sommariamente espedire senza
libello, ò petitione inscritta; e volemo
che se il citato non comparisse, e la pe-
titione è reale, che debia l'Attore es-
ser messo in possessione della cosa doman-
data, e nelli altri beni per le spese legi-
time secondo la quantità delle dette spese,
riservato al detto Contumace il benefitio
di comparire, secondo la forma della
raggione

112v

raggione. e se la petitione è personale, che l'Attore sia messo in posessione delle cose del citato, prima di cose mobili, e cose mobili non si trouando, delle immobili, e se cose immobili non si trouano, delle attioni, e delle raggioni per insino nella quantità della cosa domandata, e per le spese legitime, che debia essere in arbitrio dell'Attore domandante la tenuta doue la uuole, e che l'Aduersario contumace non debia esser udito, se prima non rifà le spese

Da essere riseruata la rag.ne del terzo. Cap. X.

Che il Vicario quando mette in posessione alcuno creditore, debia nella pronuntiatione che sia salua la raggione di ciascheduno huomo hà meglior raggione, che sommariamente, e senza libello lo debia udire, e giudichi secondo uuole la raggione.

Che li frutti si compensino nella sorte principale. Cap. XI.

Li frutti, che haueranno riceuuti, ò riceuerà il Creditore d'alcuna tenuta li fosse concessa per il Vicario, se debiano scontare nella sorte principale, saluo che, se tenuta fosse data ad alcuna persona per caggione di deposito, ò data che li frutti non si scontino nella sorte principale.

Quanto si deue credere all'Attore. Cap. XII.

Che il Vicario debia dar fede all'Attore con il detto di un testimonio, sino alla quantità di

di soldi sessanta, e da sessanta in giù, il Vicario debia credere al giuramento della Parte, cioè, che habia arbitrio di darghi à sacramento all'Attore, si deue hauere, ò al Reo, se gli debia dare al più degno, secondo parrà alla discretione del detto Vicario, e che quello è detto dello Attore si intenda detto del Reo, cioè se gli creda sino alla quantità di soldi sessanta con il detto di un testimonio.

A chi si debia rendere raggione sommaria Cap. XIII.

Che il Vicario debia sommariamente spedire le questioni delli Religiosi, spedali, Chiese di santa Maria, e di santo Andrea, è di tutte persone pouere, e miserabili, e questioni della selua, Bandita, e di Bote senza salario alcuno, e senza libelli, e senza contestatione della lite.

Quando il debito si confessa. Cap. XIIII

Il Debitore, che confessa il debito, il Vicario commandi, che paghi il debito in termine di diece dì, e si non pagarà, che il Vicario sia tenuto fare debita essecutione.

Quando per defetto della Parte la causa non si può spedire. Cap. XV.

Ciaschedun Vicario sia tenuto spedire ciaschaduna questione nelli termini hauemo detto di sopra nel primo libro, e se non espedisce possa di poi detto termine giudi=
care

care: e se per defetto della Parte non si può espedire, debia condannare nelle spese la Parte per cui defetto la causa non si spaccia nel primo termine; mà se per defetto di esso Vicario la causa non hebbe espeditione nel detto primo termine, che il Vicario sia tenuto del suo proprio all'interesse della Parte, esetto che quando di volontà della Parte rimanesse, ò si domandasse il consiglio del savio.

Quando si debia ricoglière la tenuta. Cap. XVI

Ogni tenuta mobile data per il Vicario si deba raccogliere in termine di trenta di; e se alcuno sarà negligente à raccogliere la detta tenuta, che il Castaldo debia bandire per la detta terra, si alcuno vuole comprare la detta tenuta, che si venderà à chi più offerirà, e che si conceda in pagato al detto Creditore per quel prezzo maggiore, che sarà offerto, ò vero per quella quantità, per la quale il detto Creditore tiene la detta cosa data in tenuta, se non sarà più della quantità offerta quella quantità per la quale è messo in tenuta e di poi la detta concessione in soluto, il Creditore si intenda vero signore, e possessore della detta cosa per secondo decreto.

† diotto di, e se è tenuta stabile, si deba raccogliere in termine de 30 giorni

Come la cosa si deba concedere in soluto.
Cap. XVII.

Prima, che la cosa data in tenuta si conceda in soluto, si

12 r

sia citato uno più prossimo, parente del Contumace, et elegga uno stimatore à stimare la cosa data in tenuta, e l'Attore elegga un'altro stimatore à stimare la detta cosa, e se il detto Parente non comparirà, ò non si trouarà nella detta Terra, il Vicario elegga il detto stimatore per parte del detto contumace, li quali doi stimatori debano giurare fare la detta stima secondo parerà alla loro dispositione, et alla loro equità, e se non sonno d'accordo, li Consiglieri di detta Terra elegghino il terzo stimatore à stimare la cosa predetta insieme con doi detti stimatori, e se li detti tre stimatori non saranno concordi, che doi di loro possino stimare, e diase fede alla loro stima e questo fatto sia data in soluto per la quantità del debito, e per le spese

Che non si tenga raggione alli Vsurari. Cap. XVIII

Nullo Vsuraro publico, e manifesto possa habitare nella Terra di Gioue, e non possa domandare usura alcuna, che fosse incorsa nel tempo, che domandarà, e che non possano loro strumenti feneraticij oltre à tre Anni, cioè, che in termine di tre Anni si intendano essere prescritti, e uani, e non uagliano di raggione per autorità delli presenti Statuti.

Che ogn'uno possa giurare, ò referire. Cap. XVIIII.

Ciascuno, che domanda possa offerire all'Aduersario di qualunque quantità, ò altra cosa, che domandasse, cioè, se uuol giurare quelle cose domandate non siano debite al Reo, e se non uuole giurare, il Vicario debia dare il giuramento all'Attore, e secondo giurarà, e dechiararà per suo sacramento se debia decidere; e se il Reo giurarà

giurarà similmente, il suo giuramento debia esser osservato, il Vicario debia decidere assolvendo, e condenando, e questo habia luogo, quando di fatto proprio se offerisce il giuramento, e non di fatto altrui.

Che li laudi dati si debano osservare, e li compromessi. Cap. XX.

Ciascheduno Vicario sia tenuto fare osservare ogni arbitrio, et arbitramento fosse dato di qualunq cosa, e di qualunque quantità, e debia domandare essecutione, ò petitione di qualunque domandarà, come se fosse sententia data per il detto Vicario, esetto che non apparisse renocatione ò refiutanda, e che altre essettione legitime non obstassero, e che ciascheduno laudo, ò arbitramento, che fosse dato, debia essere rato, e fermo se in termine di diece di non fosse contradetto, e che ogni compromesso si intenda durare un mese, se il termine in esso non sarà specificato e se alcuna questione fosse trà Parenti congiunti, et affini, sino in terzo grado inclusive, che il Vicario sia tenuto far fare compromesso in alcun parente commune, il quale parente in termine di quindici dì, debiano laudare, e diffinire la detta questione alla pena di soldi diece à ciascheduno, nientedimeno il Vicario sia tenuto costringere i detti parenti à laudare, di poi il termine predetto, e contro il laudo predetto non si possa opponere essettione alcuna; e che li Conseglieri della detta terra ad istanza delli detti parenti debano chiamare il terzo; e che qualunq delle Parti non ratificarà il laudo dato in termine di quattro dì, paghi soldi diece al Cammerlengo del

Commune

13 v

commune, oltre la pena, che si contiene nel compromesso; e che il detto compromesso sia tenuto esso Vicario far fare à petitione di ogni persona, che lo domandarà alla pena ad esso Vicario di libre cinq.

Che si deba fare la refiutanza al creditore. Cap. XXI

Ciascheduno, che haurà strumento il debba dare al suo debitore, che poiche sarà pagata la quantità e la cosa quanto si contiene nelli strumento alla pena di soldi diece per ciascheduna uolta, che gli sarà commandato se non il farà e debasi credere al giuramento del creditore e se giura di non hauerlo, sia tenuto far refiutanza delle cose restituite, ò pagarà, à senno del sauio di quello hauerà pagato o restituito, non mutando la sustanza della verità.

In che beni non si può dare la tenuta. Cap. XXII.

Che il Vicario non possa dare tenuta ad alcuno nelli boui aratorij, dell'uso di casa di panni di dosso, d'arme, ò di letto ad istantia di alcuno; e similmente niuno possa al suo creditore impegnare se possiede altre cose mobili, ò stabili, delli quali possa sodisfare.

Che la raccolta non sia grauata prima che il Principale. Cap. XXIII.

Ancor ordiniamo, che nella raccolta, ò fideiussore possa esser grauato, ò conuenuto da alcuno creditore, se prima non è conuenuto il Principale, fatta di lui legitima discussione e di quello non potrà pagare il Principale

si

si faccia l'essecutione, e processo nuovo contro la raccolta, e che ciascuno fideiussore possa uscire di ricolta rappresentando il Principale di poi sei mesi fatta haurà la detta raccolta, e che il Vicario debia costringere il detto Principale à dare raccolta nuova simile à quella.

Quali essettioni se debano ammettere contro l'Istrumento publico. Cap. XXIIII.

Che il Vicario non debia ammettere alcuna essettione contro commandamento, sententia, ò Istrumento publico, siano di patto di transattione di pagamento di falsità e re giudicata, e che el detto Istrumento, ò sententia, ò commandamento, non possa essere ritardata per uigore di alcun' altra essettione; e che se alcuna delle dette essettioni sarà opposita e non prouata, paghi l'opponente soldi diece, e passato il termine di opponere dato per il Vicario, possa il debitore esser costretto personalmente, ò uero le sue cose à pagare à uolontà del Creditore.

Che alla raccolta si concedano le raggioni contro il Principale. Cap. XXV.

Ancora ordiniamo che ciascheduna raccolta che pagarà per il suo principale al Creditore, possa domandare al suo Creditore, che gli dia tutte sue raggioni contro il detto suo principale

14v

cipale, e se il Creditore recusa non debia esser udito contro detta raccolta.

Che non si possa far contratto con il figlio, e con minori di venticinq Anni. Cap. XXVI

Anco volemo, che nullo possa far contratto con alcuno, che habia padre senza consentimento di esso Padre, nè con minore di Anni venticinq senza licenza de suoi tutori ò Curatori, ò senza licenza di doi più prossimi parenti di esso Minore, e che il contratto altrimente fatto per esso Minore non vaglia di raggione, non obstante che li detti figliolo, e Minore havesse giurato non venir contro; e questo se intenda quanto alla obligatione che si facessero di essi figlioli, e Minore, mà obligare altri à se possono li detti figlioli, ò Minore

Che li beni Communi si dividano Cap. XXVII.

Che sia pignorato il Debitore à petitione del suo Creditore. Cap. XXVIII

Il Vicario sia tenuto far pignorare qualunque ad istanza del suo Creditore, e che il Castallo debia essere diligente à fare l'essecutione delle cose che gli sonno commesse dal Vicario: e quando fosse negligente à fare le dette pignorationi, ò altre essecutioni gli fossero commandate alla pena di soldi cinque al Castallo per ciascheduna volta, li quali il Vicario li faccia ritenere del suo Salario.

Che

Che li Beni Communi si diuidino. Cap. XXVIII.

Sia tenuto il Vicario far diuidere, e partire li beni Communi trà parenti à petitione di chi il domandarà frà termine di otto dì e non sia necessario dare libello, e qualunque negarà la cosa esser commune, e poi gli sarà prouata esser commune, paghi al Cammerlengo della detta Terra soldi uenti in nome di pena, e sia costretto à diuisione della detta cosa, eccetto che il detto tal Negante la Communione non hauesse posseduto tanto, per il quale hauesse prescritto.

Che si dia il Procuratore à chi non l'hà. Cap. XXIX.

Il Vicario sia tenuto costringere qualunque Procuratore à defendere, ò domandare per il suo Clientolo, che non hauvrà procuratore, e che nullo possa esser costretto à procurare contro il suo Parente, ò Affine sino in quarto grado.

Come succeda il marito alla Moglie. Cap. XXX.

Nullo huomo marito possa guadagnare alcuna cosa della dote della sua moglie, la quale morirà di poi, che sarà menata à casa del marito intestata, se figlioli communi non rimarranno, e che ogni altra cosa cioè mobili siano restituite, sì come alli Heredi della detta moglie, e questo s'intenda delle cose donate alla moglie dalli Parenti congiunti di essa Donna, mà le cose donate alla Donna dalli Parenti del marito, rimanghino ad esso marito

15v

rito, e che ciascheduna Donna possa fare testamento della sua Dote, e beni, e che il marito, che prohibiscerà, ò darà impedim.to e se possa provare per doi testimonij masckij, ò femine, che il detto marito sia privato d'ogni sua raggione, e se la detta Donna impedita di far testamento dal suo marito more con figlioli, e li detti figlioli morono li masckij minori di quattordici Anni, e le femine minori di Anni dodici, che la metà delli beni della detta Donna, sia di colui che la dote del suo Herede e l'altra metà delli successori delli detti figli, cioè di più prossimi Parenti.

Che l'Habitante di sopra non ingiurij l'Habitante di sotto. Cap. XXXI.

Che se uno habita in una casa dal lato di sopra, e l'altro habita dal lato di sotto che l'uno non habia à fare ingiuria all'altro, nè cosa non honesta alla pena di soldi venti per ciascheduna volta.

Che contro li Istrumenti fatti fuora, si possino opponere tutte le esettioni. Cap. XXXII.

Ancor ordinamo che contro li Istrumenti fatti di fuora di Sione se possano opponere tutte esettioni competenti, e non habia luoco lo statuto sopraseritto, il quale vuole, che non se possa opponere, se non certe esettioni speciali sotto robrica contro li Istrumenti non se opponga esettioni.

Che il Debitore possa offerire delli suoi beni. Cap. XXXIII.

Anco

Anco volemo, che ogni debitore possa offerire al suo Creditore delli suoi beni, se il debito sarà di quaranta libre in su, e sia in arbitrio del Creditore li meglior beni, mà con descritione, e debia eleggere cose più equivalenti al debito, e debiate stimare per doi buoni huomini, uno eletto per parte del debitore, e l'altro per parte del Creditore, li quali debano giurare stimare fedelmente, e se non si concordaranno li detti doi huomini, li Conseglieri insieme con il Vicario del detto luoco debiano eleggere il terzo e che doi di loro possano fare la detta stima e che il debitore sia tenuto significare tutti i suoi beni mobili, e stabili alli detti stimatori, e li detti stimatori in termine di quattro di siano tenuti à fare la detta stima sotto la pena di soldi venti per ciascheduno, e che il debitore subito fatta la detta stima sia tenuto fare contratto di venditione al detto Creditore delle cose stimate secondo la stima predetta, e che il debitore da quaranta libre in giù non possa offerire suoi beni.

Delli dì, e tempi feriati - Cap. XXXIIII

Che il Vicario non debia tenere raggione tutti li dì di festa indotti à reverentia di Dio, cioè le feste di Natale, di santo Stefano, di san Joan Batista, e dello Evangelista

delli

16v

delli Innocenti, di san Silvestro, la Circuncisione, la Epifania, tutti di della Passione, e della Resurrettione con tutti di sequenti, la Pasqua della Pentecoste tutte le feste della santa gloriosa Maria Vergine, cioè della Annuntiatione, Natività Purificatione, Ascensione, la festa à mezzo Agosto, nelle feste delli Apostoli, la festa de tutti i Santi, nella festa di santo Andrea, di santa Firmina, e di tutti i di della Domenica, di San Terenzio, di tutti li Evangelisti di santa Maria Madalena, di santa Catarina, di S. Antonio, e di tutti i voti del Commune, e che il Vicario sia tenuto fare raggione in detti di nelli salarij delli Operarij, e questioni d'alimenti, de frutti, di vitture, et in questioni criminali se possa procedere nelli detti. Item che nel tempo di semente, ò di vendemmia se ammettino ferie per il Vicario e Conseglieri in quel tempo piacerà à loro.

Che si faccia il libro per il Vicario. Cap. XXXV.

Nessun Vicario tenga l'uscio della sua residentia serrato nel tempo usa tenere raggione, e debia scrivere tutti li atti si faranno dinanzi à lui, e fare di ciò libro ordinato in forma publica bombacina

Che alle Boti si paghino li Alimenti. Cap. XXXVI

Anco

Anco ordiniamo che qualunq tiene dote di Donna, cosa dotale sia tenuto alla detta Donna dare li Alimenti secondo la quantità della Dote, e che il Vicario sia tenuto fare pagare alla detta Donna à ragione di venticinque denari l'Anno per ciascuna libra, e che li detti alimenti non si debano pagare per colui che tiene la detta Dote la pena in deposito, e fa citare la detta Donna che riceva la detta Dota.

Che le Donne non possino fare contratto.

Cap. XXXVII.

Nulla Donna possa far contratto senza presenza, e volontà del marito, e di doi più prossimi Parenti, ne anche possa donare cosa, che vaglia cinquanta soldi ò più, e se lo facesse, sia nullo esso fatto, avvenga, che nel detto Contratto ci sia il giuramento di essa Donna.

Che nelle Doti si tenga raggione sommaria

Cap. XXXVIII

Ciascheduno che dovesse pagare ò restituire Dote alcuna possa personalmente esser costretto, ò che il Vicario debia far raggione sommaria alle Donne, che domandano le loro doti senza libello, ò alcuno payamento.

Che li Contratti fatti vaglino. Cap. XXXVIIII

Per

17v

Per toglierc i scandali possono occorrere nella detta terra, uolemo, chè tutti, e singoli contratti fatti in dietro, ò inanzi à detto statuto presente, li quali fossero ualidi per forma delli statuti uecchij in detta terra, che siano rati, e fermi per uigore del presente statuto, auuenga Dio, che in questo statuto non si seguiti quello

Come si succeda ab intestato. Cap. XXXX.

A ciascheduna persona della detta terra che morirà gli debano succedere li figlioli mascrij, se li hauerà, uno, ò più e siano legitimi, e naturali, se la hereditá uorranno accettare, e la figlia femina non possa hereditare, nè succedere, mà sia tenuto il figliolo mascrio dotare conueniente mente la detta figlia femina sua sorella, considerata la qualità de beni della heredità, e la conditione, e qualità della persona, e per insino che sarà maritata debia essere alimentata e gouernata de tutti i beni, e stare in casa insieme con il fratello per insino con effetto haurà hauute le sue doti. e quello hauemo detto della figliola, si intenda della Nepote, e pronepote, e quello hauemo detto del figlio mascrio, se intenda del Nepote, e pronepote, cioè, che il Nepote, et pronepote descendenti per linea masculina della detta persona morta succeda nella heredità, esclusa la Nepote, e

pronepote

pronepote, e siano dotate, e stiano in ca,
sa, come di sopra, e più non possano do-
mandare. e similmente dicemo, che
nulla figlia ò Nepote ~~succeda~~ dotata
succeda ab intestato in beni paterni,
ò Materni si non ci starà figliolo,
Nepote, ò Pronepote, e quello gli sarà
relitto poi sarà stata dotata, lo debano
riceuere, e non computarse nella Dote.

Come si succede nel Testamento. Cap. XXXXI

Anco ordiniamo, che le figlie femine, o Nepoti, ò
Pronepoti di quello che muore, possano, e
debano hauere quello gli sarà relitto
nel Testamento del padre, ò Auo, ò Proauo
ma debano computare nelle Dote, le
quali sono tenuti dargli li figli Mascoli,
come di sopra è detto nel prossimo capi-
tolo; e se alcuna delle dette figlie femine
remanesse Vedoua possa tornare alla
casa del detto fratello, e da lui deue
essere nutricata, e gouernata per insino
che sarà maritata, mà che la detta Ve-
doua deue conuertire li frutti delle
sue doti nella gouerna sua.

Come si debano sequestrare li beni delli fo-
rastieri. Cap. XXXXII

Sia tenuto il Vicario far sequestrare qualun-
que beni de forastieri à petitione di

ogni

18v

ogni huomo habitante in Gioue, e che chi domanda, subito debia far fede del debito che domanda, altrimente il detto sequestro debia essere reuocato, et anco il detto sequestro se reuochi data sarrà la raccolta per lo detto forastiero, ò uero pegno di stare à raggione: e che il detto sequestro si possa fare ogni dì, eccetto il dì della festa di santo Andrea, di san Giouan Batista e di santa Firmina: e qualunque domandarà si faccia sequestri sia condennato nelle spese, se apparirà, che senza raggione buona hauere, habia fatto fare il detto sequestro.

Che li Arbitri si possino restringere. Cap. XXXXIII

Che il Vicario sia tenuto costringere tutti li Arbitri à dare laudo in termine di diece dì, doppo che hauranno accettato l'arbitrio e che qualunque arbitro accetta il compromesso, e non lauda in detto termine paghi soldi cinque per ciascheduno, e per ciascheduna uolta al Cammerlengo del detto Commune.

Che Contratti simulati, ò uiolenti non uagliano. Cap. XXXXIIII

Che ogni Contratto, ò dispositione, ò atti si facessero nel tempo di alcuno tiranno, non uaglia di raggione, se apparisce, che fosse fatto per pecunia, ò per timore, ò per minaccie, e che la paura, e minaccie, ò timore se intenda pienamente prouato per tre testimonij di fama, e per uno

testimonio

Testimonio di buona fama di veduto, ò di audito, e che se intenda tempo di Sivanno ogni tempo che la detta Terra di Gioue si gouvernasse ad altro stato, che dell'Ill.mo signor Pier Bertoldo Farnese.

Che alli Banditi non si tenga raggione. Cap. XXXXV.

Volemo, che alli Banditi della detta Terra, non si tenga, nè possino domandare in cause ciuili, ò criminali alcuna cosa dinanzi al Vicario mà, se à loro fosse domandato si possano defendere per Procuratore, e possano essere citati alla casa della consueta habitatione loro nella detta Terra; e se due volte saranno richiesti, e non mandaranno Procuratore, che siano reputati veri Contumaci, e contro di loro, si proceda alla sententia, et habia effetto, come se non fossero Banditi.

Che li Tutori rendano raggione alli loro Pupilli. Cap. XXXXVI

Ordiniamo, che tutti li Tutori, e tutti i Curatori de' Pupilli mascholi, ò femine, ò adulti siano tenuti ad istanza di qualunq. Parente di detti Pupilli, ò Adulti ogni tre Anni una volta render piena raggione dell'Administratione loro; e se li detti Tutori

13 v

tori, ò Curatori recusaranno, paghino libre cinq per ciascuna uolta, e siano tenuti restituire ogni danno, che hauessero sostenuti li detti Pupilli Adulti per defetto di essi Tutori, ò Curatori à essi Pupilli, e Adulti.

Della Pena del Domandante il debito pagato

Cap. XXXXVII

Perche la uerità habia luogo ordiniamo, che chi domandasse alcun debito ad altri inanzi al Vicario, ò Arbitri, che ne fosse in tutto, ò in parte satisfatto dal Principale, ò da altri in suo nome, che cada in pena doppia al Communo di quel pretio domandasse, e fossene sodisfatto, et ancò à pena de soldi uenti.

Della pena di quelli si oppongono al Castaldo.

Cap. XXXXVIII

Chi non permettesse di lasciarsi pignorare al Castaldo mandato dal Vicario per qualunq raggione ò caggione se sia, se sarrà huomo, paghi di pena soldi diece, se sarrà femena, ò qualung altro Minore di quattordici Anni paghi soldi cinque, mà se ci uà il Vicario in persona paghi pena doppia, e pure sia tenuto à dare detto pegno, e nella detta pena cada per ciascuna uolta, che denegasse il detto pegno, mà il Minore di Anni quattordici non sia tenuto alla detta pena.

Del salario del Vicario delle cose dinanzi à lui domandate. Cap. XXXXVIIII

Il Vicario di Siore ordiniamo, e uolemo habia per

per suo salario denari sei per ciascheduna
libra di denari saranno domandati dinanzi
à lui, e che non possa riceuere il detto salario
che habia data la sententia, e di ogni atto
denari doi, se la quantità sarrà de uenti
soldi in giù, mà se passarà la somma di
uenti soldi, la petitione, habia denari quat-
tro, e non più.

Infra quanto tempo si prescriua il debito.

Cap. XXXXX

Che ogni debitore se intenda esser liberato da
ogni debito, et obligatione da uenticinque
Anni in sù, saluo, se la prescrittione non
fosse interrotta con essere altre uolte do-
mandato, et in questo caso duri Anni
uenticinq dal dì della interruptione
fatta computando.

Libro de Maleficij

Comincia il terzo libro de Maleficij in che casi il Vicario possa
procedere per accusa, denuntia, et Inqui-
sitione. Cap. I

Ordiniamo che il Vicario della terra di Sorio
possa cognoscere, e sententiare, e fare execu-
tione di ogni maleficio, ò delitto, e parole
ingiuriose, e di qualunq altra ingiuria per
uia d'accusatione, denunciatione, multifi-
catione, ò per uia di Notorio, ò per uia
di Inquisitione si commettessero per qualunq
persona della detta terra, ò habitante in essa
personale

20v

personale, ò reale, che fosse ingiuria, eccetto cinque capi, de quali debia conoscere, e fare essecutione l'Ill.mo Signore, il Signor Pier-Bertoldo Farnese, e suoi successori, come si dice nel presente statuto; mà che il Vicario possa punire di sangue con licentia di esso Ill.mo Signore, e delli Conseglieri di Sione.

Delle Citationi da farsi nelli Maleficij.
Cap. II.

Quello contro il quale il Vicario procederà per vigore di alcun maleficio, ò ingiuria debbia esser citato personalmente una volta ò vero alla casa della sua solita habitatione due volte per il Castaldo del Commune con la cedula scritta, la quale contenga il nome del Vicario, et il nome del detto tale, contro il quale si procede con tutto il tenore della Inquisitione, ò accusatione fatta contro di lui, e la detta cedula debia rimanere al detto Citato.

Che si dia fede al Castaldo. Cap. III

Anco ordiniamo, che al Castaldo di detta Terra se dia piena fede in tutte citationi, che lui farà, et alla sua relatione se dia piena fede in tutte le cose che appartengono al suo Offitio

Del modo di scusarsi, è procedere nelli Malefitij. Cap. IIII

Se il detto Citato nel termine predetto comparisce dinanzi al Vicario per respondere alla Inquisitione, ò accusatione contro di lui fatta, che

che il Vicario gli debia dare il giuramento,
che risponda alla verità, e debia leggere
in volgare tutta la Inquisitione, ò accusa,
si che chiaramente intenda, e di poi debia
scrivere la sua resposta, e debiagli dare
termine tre di à fare ogni sua difesa
et in questo medesimo termine il Vicario
per suo offitio si possa informare da te-
stimonij della verità, e debia passato il
detto termine far citare il detto Inqui-
sito, ò Accusato à vedere la publicatione
del Processo, e fatta la publicatione de-
bia dar termine doi di al detto Accusato,
ò Inquisito ad opponere contro il Processo,
e che il Vicario sia tenuto dar la copia
del detto delli Testimonij, e di tutto il Pro-
cesso, se gli sarrà domandato, e diligen-
temente debia essaminare li Atti, e le
Prove, e dare sententia secondo la forma
del presente Statuto, e della raggione,
e che il detto Vicario non possa procedere
ad alcuno atto non citata la Parte,
contro la quale si procede, e se ci pro-
cedesse, non vaglia per rigore del pre-
sente Statuto.

Del modo del Bando. Cap. V

Acciò che la Contumacia à nessuno sia giovevole,
ordiniamo, se il Citato nella forma detta
nel secondo Capitolo non comparisce, che il
Vicario lo faccia bandire inanzi al suo
Palazzo, in questa forma, cioè. Messer
lo

lo Vicario notifica, che il tale è stato citato
e richiesto, che douesse comparire auanti à
lui à respondere ad un Processo formato
contro di lui per caggione del Malefitio com-
messo contro del tale, e non è comparito;
e per tanto lo sbandisce nella quantità
di douer esser condannato per caggione
del detto malefitio commesso contro del tale
ò ingiuria, et assignali termine tre dì, che
li possa comparire, e se scusare, è defendere,
è se non comparisce se procederà contro di
lui secondo la forma dello statuto, e passato
sarrà il detto termine, se non comparisce
il Vicario possa condannare il detto contuma-
ce, e sia reputato per confesso.

Della citatione de forastieri. Cap. VI

Li forastieri siano citati per il Castaldo del d.o
Commune nella strada publica ad alta
uoce inanzi alla Residentia del Vicario,
e debia il Castaldo dire, che in termine di
tre dì debia comparire, e defendersi, e pas-
sati che saranno detti tre dì debia essere
sbandito secondo la forma del prossimo
Capitolo scritto di sopra, e se non comparirà
se intenda d'esser confesso, e conuinto, e possa
esser condannato per il Vicario secondo la
forma delli presenti statuti, se la ingiuria
ò malefitio per il quale contro di lui si
procede sarà stato commesso nella terra
di Gioue, ò nel suo territorio.

Come si debia dare tortura, ò altra pena
alli Malfattori. Cap. VII

Che

Che il Vicario non possa procedere per uia di Inquisitione contro alcuno, se prima non hauerà idonei Testimonij, ò inditij del maleficio, ò ingiuria se disse hauere commesso quel tale, contro il quale si procede et altramente il processo non vaglia; è che hauuti idonei Inditij possa costringere il detto Inquisito à confessare, costringendolo in Palazzo, ò in preggione, ò in ceppi secondo parrà ad esso Vicario, considerata la qualità del delitto, e la conditione della persona, mà mettere il Malfattore in preggione in ceppi, ò in ferri, ò dare alcuna tortura, esso Vicario far non possa senza espressa licentia delli Conseglieri della detta Terra, e della maggior parte d'essi à pena d'esso Vicario di libre uenticinque.

Della Dupplicatione delle Pene. Cap. VIII.

Ordiniamo, che tutte le pene se debiano dupplicare per li maleficij, ò Ingiurie, che fossero commesse nel Palazzo del Vicario alla porta del detto Castello, ò in Piazza nella Chiesa di Santa Maria, nella presentia del Vicario, nel Conseglio generale, ò in presentia delli Conseglieri quando sonno radunati per fatto del Commune, in Tauerne, à Nozze, in Corrotti, in Predicationi, ò di notte è che se intenda esser notte di poi che sarà serrata la porta di detta Terra, ò

22 v

ì hora consueta di serrarsi, per esser fatto notte. E similmente si raddoppijno le pene se la Ingiuria sarà commessa nella festa della Natiuità del nostro Signore, con tre di inanzi, e tre di poi, e nella festa di nostra Donna, e di santa Maria d'Agosto, e nel di di santo Andrea, e di San Giouan Batista, e similmente si raddoppia la pena, se alcuno offendesse alcuno delli Conseglieri, e Cammerlengo di detta terra, di poi haurà finito l'Offitio otto di.

Della pena delli dicenti male del detto Statuto Cap. VIIII

A castigare coloro, che hanno cattiua lingua uolemo, che qualunque dirà male del presente statuto dello Ill.mo Sig.r Pier Bertoldo Farnese, del Commune di Gioue, dicendo che sonno tiranni, che si regge à partialità, e che non è ogni uno equalmente trattato, ò altre parole che potessero indurre similmente scandalo, paghi per ogni uolta soldi uenti sei al Cammerlengo del Commune di Gioue, e che sia lecito nel Conseglio, et arringho della detta terra, honestamente dire la utilità del Commune di Gioue con parole honeste, purche non esca di proposta.

Delli eccettuati dalle pene. Cap. X

Ordiniamo, che delle pene delli Malefitij, et

Ingiurie

Ingiurie se intendono escettuati quelli
che habitano in una medesima casa.
se trà loro faranno questione, se san-
gue non uscirà; e se trà marito, e
moglie, e trà parenti in secondo gra-
do, li Minori di dodici Anni; e que-
sto se intenda, quando il maleficio
si commettesse senza arme, e che non
sia delli casi che deue procedere l'
Ill.mo signore Pierbertoldo Farnese.

Che non si proceda frà certi Congiunti,
se non à loro uolontà. Cap. XI.

Se ingiuria farà alcuno Figliolo, ò Ne-
pote, genero, ò Nora, al Padre, Madre,
Auo, à uolontà delli detti Padre, Ma-
dre, Auo, e suocero, ò suocera, e che
il Vicario con discretione debbia segui-
tare loro uolontà, e non essendo uolon-
tà del Padre, Madre, Auo, suocero, ò
suocera, il detto Vicario non possa
procedere ad alcuna pena. ~~Cap. XII.~~

Delli Biastemanti Dio, e Santi, e loro
pena. Cap. XII.

Anco ordiniamo, che qualunque biastemerà
ò dirà parole uituperose contro l'Om-
nipotente Dio, Giesu Christo, lo Spirito
santo, la nostra Donna Vergine Maria
santo Andrea, e san Giouan Batista

pagi

pagli per ciascheduna uolta libre cinque
di denari, e chi poi biastemerà altri Santi
ò Sante di Dio, pagli soldi uenti, e chi
il dirà, per ogni uolta detta pena, e chi
dirà à despetto de Santi, pagli soldi
diece, e chi dirà per il sangue di Dio,
e de Santi, pagli per ciascheduna uolta
soldi diece; le quali pene si intendano
senza diminutione alcuna.

Della pena delli Raccettanti Banditi. Cap. XIII

Volemo, che qualunque raccettarà alcuno Bandito in pecunia pagli per ciascuna uolta soldi uenti, e chi silentemente raccettarà alcuno ladro publico, pagli soldi quaranta per ciascheduna uolta, e chi raccettarà di Gioue ribello per Rebellione, ò altra caggione di Stato, ò sbandito nella persona per l'Ill.mo Sig.or Pier Bertoldo Farnese, pagli per ciasche duna uolta libre cento, e qualunque raccettarà cosa furata, ò derobata, sia tenuto restituirla, e pagli soldi uenti per ciascheduna uolta, et à ciascheduno sia lecito di accusarli; e chi raccettarà altri Banditi nella persona, pagli soldi cento al Commune di Gioue.

Che Nullo si faccia subdito ad alcuno Nobile. Cap. XIIII

Anco ordiniamo, che nullo habitante in Gioue possa aiutare, ò seruire come fameglio, ò

ò persona molto domestica ad alcuno Nobile
del Paese, per la cui conuersatione, è ri-
guarda se potesse generare nella detta
Terra alcuna sospitione contro lo Stato
presente, alla pena di libre cinquanta
di denari senza licentia del Consiglio.

Della Annullatione delli Statuti Vecchij.
Cap. XV.

Volemo, che li Statuti uecchij della detta Terra
si intendano esser cassi, et annullati, e che
il presente Statuto, e nullo altro Statuto
della detta Terra debia essere osseruato.

Della pena delli facienti Guerra. Cap. XVI

Li Huomini di detta Terra non possino far
guerra, nè caualcata contro alcuno, senza
licentia delli Consiglieri di Gioue, e senza
espressa dispositione dell'Ill.mo Signore
Pier Bertoldo Farnese, e chi controfacesse
paghi pena, secondo la raggione commune.

Delli casi, nelli quali deba procedere l'Ill.mo
Signore Pier Bertoldo Farnese Cap. XVII

L'Ill.mo Signor Pier Bertoldo Farnese possa punire
qualunque commettesse crimen lesæ Maie=
statis, Homicidio, Incendio, rapina di fe-
mine, ò di furto, e li Maleficij, che fossero
con sangue commessi nella detta Terra di
Gioue, ò suo Territorio, e condannare à
pena da applicarsi ad esso Ill.mo Signor Pier
Bertoldo Farnese secondo la forma della
raggione, e delli Statuti: li altri casi si debano

riedere

24v

vedere, e punire per il Vicario della detta Terra di Gioue.

De pigliare le Armi à commandamento del Vicario, e Conseglieri. Cap. XVIIII

Ciascheduno debia pigliare arme à commandamento del Vicario, e delli Conseglieri di detta Terra, et andare doue si commandaranno nel tempo sospetto, ò di guerra, alla pena di soldi cinquanta per ciascuno, e ciascuna uolta.

De cacciare le Maliagie, e loro pena. Cap. XVIIII.

Che nulla persona Maliagia, ò Incantatrice possa stare in detta Terra, e che il Vicario ci proceda, e condannile in libre uenticinque.

Del modo da operuarsi nell'Arengo. Cap. XX.

Volemo, che qualuno parlarà nell'Arengo sedendo, se darà impedimento al Dicitore, paghi soldi cinque per uolta, e che nullo possa conseGliare sedendo, nè rizzarsi sino à tanto non sarà posto à sedere quello, che era prima leuato, e comenciato à dire, e chi non sarà alla segna, paghi soldo uno.

Da non entrarsi, se non per la Porta. Cap. XXI

Volemo, che nullo senza licentia del Vicario possa entrare, ò uscire per le mura della detta Terra, nè per altro luogo, che per la porta alla pena di soldi cento, e li Conseglieri habino arbitrio poter dare licentia ad ogni persona di entrare, ò uscire da ogni luogo

Che

Che nullo uada à prohibita Congregat.ne Cap. XXII.

Ordiniamo, che nullo della detta terra possa andare ad alcun luogo doue si facessero Congregationi di genti per far caualcata alcuna per caggione di alcuna partialità, ò di pigliare una terra, ne dia aiuto, ò fauore ~~senza~~ alli Predetti senza licentia dell'Ill.mo Signor Pierbertoldo Farnese, e delli Conseglieri di Gioue sotto pena di libre uenti.

Di Colui, che da aiuto alli Malefitij Cap. XXIII

Qualunq darà aiuto, conseglio, ò fauore ad alcuno commettente maleficij, paghi la metà della pena, la quale douesse pagare il Principale.

Della pena delli Sodomiti Cap. XXIIII.

Perche il uitio sodomitico è uituperio, et abominabile, uolemo, che chi il commetterà per ogni uolta paghi libre cento.

Della Pena delli facienti falsa testimonianza. Cap. XXV.

Volemo, che qualunque farà falsa testimonianza per ciascheduna uolta paghi libre uenticinq con il giuramento, e sia tenuto all'interesse della Parte, che sarà stata dannificata per caggione del falso giuramento; et il giuramento di cassa calumnia data alla Parte, non sia punito, e ne anco giuramento di danni dati per il modo detto, mà paghino soldi uenti.

Della pena delli Cassanti detti Statuti. Cap. XXVI.

Qualunq sarà prosuntuoso di corrompere, di

cassare

25v

cassare, ò mutare in alcuna parte li presenti Statuti senza deliberatione dell'arrengo generale, e con licentia dell'Ill.mo signor Pier Bertoldo Farnese, e suoi successori, pagli di pena libre venticinque per ciascuna volta, e ciascheduna parte, e che il Vicario, e Conseglieri paghino pena doppia si tale defetto commettessero, e che il presente statuto debia stare nel Palazzo del Vicario, e nullo lo possa trarre di lì, sotto la pena di soldi cento per ciascheduna volta, salvo che di licentia delli Conseglieri non se traesse

Da doversi trarre al rumore. Cap. XXVII.

Se alcun rumore sarrà nella Terra di Gioue, ò suo territorio, che tutti quelli saranno appresso, debano trarre al rumore, et aiutare il Giouese offeso, e sia lecito aiutarlo, e cacciar l'offendente senza pena, e chi non correrà ad aiutare pagli per ciascheduna volta soldi diece.

Da esser pigliato il publico Malfattore
Cap. XXVIII.

Sia lecito à ciascheduno pigliare ladri, et altri Malfattori publici, che cadessero in pena personale, ò pecuniaria da libre cinquanta in sù.

Da non farsi falloni. XXVIIII

Ordiniamo, che nullo di detta Terra faccia alcuno fallone in Gioue senza licentia del Vicario, e Conseglieri alla

alla pena de' soldi diece.

Delli Biastemanti, e Dicenti parole brutte alli huomini. Cap. XXX.

Qualunq biastemarà alcuna persona dicendo, gli venga il carboncello, la lopa, ò fuoco di santo Antonio, l'anguinaglia, paghi soldo uno per ciascheduna volta.

Che sia lecito pigliare li sbanditi. Cap. XXXI

Che ciascheduno sia tenuto di pigliare li Banditi nella persona della detta Terra, se entraranno in detta Terra ò suo territorio, e chi sarrà negligente ò non farà quanto potrà di pigliarli, e metterli nelle mani del Vicario, paghi soldi venti per ciascheduna volta.

Da esser assignati li beni delli Banditi al Commune. Cap. XXXII.

Ciascheduno che riccuverà frutto, e biade dalli beni d'alcun Bandito, debia assegnarli frà termine di un mese al Vicario di detta Terra, alla pena de soldi venti per ciascheduna volta sarrà negligente, e niente di meno sia tenuto assegnare le biade, e frutti predetti, et anco così chi tenesse cose, e beni dal Commune di Sione.

Della pena di chi dice nuova al Popolo. XXXIII.

Qualunque persona ad alta voce nella

detta

26v

detta terra dirà, muora il Popolo, paghi libre cinquanta per ciascheduna volta.

De toccanti altri nella persona. Cap. XXXIIII

Ordiniamo, che nulla persona tocchi barba, naso, ò guancia à niuna persona, ò levi cappuccio da testa, ò gli stracci i panni in dosso alla pena di soldi cinq per ciascheduna volta, si lo havesse per male chi lo ricevesse.

Di chi favorirà i forastieri. Cap. XXXV

Qualunq persona favorirà forastieri, che volessero offendere in persona alcuna di Sione paghi libre diece oltre la pena, che havesse à pagare se havesse favorito uno che non fosse forastiero, e volesse similmente offendere.

Della portatione delle armi. Cap. XXXVI

Ordiniamo che nessuno senza licentia del Vicario, se non fà guardia possa portare armi per la detta terra alla pena di soldi venti, è di notte soldi venti; è sia lecito à ciascheduno che và di fuora, è torna portare le armi, è volemo, che le armi per la terra si possano portare con giusta causa per terrazzano, ò forastiero, la qual causa vista sia in arbitrio di esso Vicario, e Conseglieri.

Della

Della pena delli Insultanti. Cap. XXXVII

Chi farà insulto contro alcuno alla casa senza arme, il detto Insultatore paghi soldi cinquanta, e si è con le armi, paghi libre cinque, e simil pena paghi ciascuno di quelli sia sequitato, il detto assaltatore; e se l'insulto sarà fatto in altro luogo, che à casa, paghino la metà della detta pena.

Della pena de cauanti i termini. Cap. XXXVIII

Nulla persona caui confini, ò termini communi sotto pena di soldi uenti, è sia tenuto rimetter li detti termini nel suo luogo.

Delle parole ingiuriose. Cap. XXXIX

Chi dirà ad alcuno, Ruffiano, Bastardo, traditore, ladro, ò assassino, paghi soldi uenti e chi dirà imbriaco, ribaldo, paghi soldi cinque per ciascheduna uolta e similmente paghi per ogni parola, la quale sia hauuta ad ingiuria.

Della pena dello Ingiuriante il Castaldo.
Cap. XXXX.

Volemo, che nulla persona faccia ingiuria al Castaldo del Commune, quando essercitarà il suo Offitio, alla pena del doppio, se ingiuriasse alcuno di Sioue.

Della pena del negante Dote, ò Deposito.
Cap. XXXXI

Commandiamo, che nulla persona debia negare hauere riceuuto Dote alcuna, ò Deposito, e chi negarà, e sarragli prouato paghi soldi

27v

soldi venti, e sia tenuto alla restitutione del deposito, ò dote, si sarrà venuto al tempo, che quella dote debia restituire.

Della pena delli Giocanti. Cap. XXXXII.

Che nulla persona debia giocare con dadi ò ad altro gioco nella detta terra, ò suo territorio alla pena di soldi cinque per ciascheduna volta.

Da non farsi Conventicule. Cap. XXXXIII

Che nulla conventicula di dì, ò di notte si faccia nella detta terra per sei huomini ò più, senza la presentia del Vicario alla pena di soldi venti per ciascheduno; e che la detta conventicola se intenda quando si facesse ad intentione di alcun male, et altramente non se intenda conventicola.

Della pena de lavoranti la festa. Cap. XXXXIIII.

Volemo, che li di santi della Domenica solennemente si guardino et il dì di santo Andrea, e li altri di specificati di sopra nel capitolo delli di feriati, alla pena de soldi venti per ciascheduno, che contrafarà; le quali feste sia tenuto il Vicario fare bandire.

Delli lavoratori, e loro pena. Cap. XXXXV

Qualunque persona lavora terra d'altri senza volontà del padrone paghi soldi venti al Cammerlengo del Commune, e sia tenuto

respondere

respondere il debito terratico al Padrone della terra, e se con licentia del Padrone si non farà buon lauorereccio, pagi la detta pena, e sia tenuto all'interesse del detto padrone, e che ciaschedune lauoratore sia tenuto richiedere il Padrone della terra quando uuole mietere, ò bitare, ò carriggiare il Biado, ò frutti alla pena di soldi diece per ciascheduna uolta e qualunque lauorarà un Anne terra di altri, non possa ricominciarla auanti al tempo ordinato dalle Parti, ò compito di detta terra alla pena di soldi uenti, et emendatione del danno.

Delli Occupanti le entrate del Commune
Cap. XXXXVI.

Ordiniamo che nulla persona debia riceuere ò tenere alcuna entrata del Commune di Gioue sotto la pena di soldi quaranta per ciascheduna uolta, e sia tenuto rendere al Commerlengo di detto Commune le cose ritenute.

Delle Fornaie, e Macellari, e loro offitio, e pena. Cap. XXXXVII

Ordiniamo che la Fornara debia diligentemente cuocere il pane, e seruire ogn'uno di detta terra con amore, e che li Macellari non uendino carne cattiua, e stata inferma con fraude, sotto la pena di soldi noue per ciascheduna uolta, e per ciascheduno

serda

senda licentia del Vicario; et il detto Macellaro sia tenuto vendere con state-ri giuste à quelle di Amelia, e per doi di non manco la libra per quello si vende ad Amelia, pure alla detta pena.

Che il Processo non se vitij. Cap. XXXXVIII

Che il Processo non se vitij, se in esso fosse omissa alcuna solennità necessaria per forma del presente statuto, e della rag-gione si apparirà il Malefitio, ò in-giuria, della quale il Processo è forma-to esser stata fatta, ò detta.

Della pena delli tondanti le Monete.
Cap. XXXXVIIII.

Volemo, che qualunque attonderà, ò dimi-nuirà alcuna moneta, paghi al Cam-merlengo del Commune per ciascuna volta soldi cento.

Di non revelarsi li secreti. Cap. XXXXX.

Qualunq revelerà alcun secreto, che gli sia imposto per il Vicario, ò Consiglieri paghi soldi venti per ciascheduna vol-ta, e se li Consiglieri revelaranno se-creti, ò vero credendole à loro imposte per il Vicario, paghino pena doppia al Cam-merlengo.

Delli mettenti fuoco à casa d'altri. Cap. XXXXXI

Qualunq persona studiosamente metterà fuoco in casa d'alcuno, paghi libre cento di denari, e sia tenuto all'emen-datione del danno à chi gli sarà messo fuoco: e chi metterà fuoco in alcuna

stoppia

stoppia sua, e detto fuoco farà danno ad altri, paghi di pena soldi quaranta, e sia tenuto alla emendatione del danno; e che ogni persona che uederà, ò udirà gridare, sia tenuto ad andare ad aiutare à stegnere il fuoco à pena di soldi cinque.

Della pena delli spingenti altri. Cap. XXXXXII

Volemo, che qualunq. spingerà alcuno, ò piglierà per li panni ingiuriosamente, ò mal' animo, paghi per ciascuna uolta soldi quaranta e se il farà cadere in terra, paghi soldi cento.

Che non si arda la selua, ò Bandita. Cap. XXXXXIII

Volemo che qualunq. persona arderà, ò farà ardere in tutto, ò in parte la selua del Commune, paghi per ciascheduna uolta libre dieci di denari, e sia lecito alli Pastori di farci il fuoco per scaldarsi.

Della pena delli Percotenti con le Armi. Cap. XXXXXIIII.

Se niuno percuoterà alcuna persona, con il bastone, malla, ò pietra ò arme dalla gola in su, paghi libre quattro, mà se percuoterà dalla gola in giù paghi soldi quaranta per ciascheduna percussione.

Della Pena delli Percotenti senza arme.

Se qualunq. darà à niuno gotata, ò pugno

dalla

dalla gola in sù, paghi di pena libre cin-
que di denari, et anco pigliandolo per li
capelli per ciascheduno, e ciascheduna
volta, e se la detta percussione fosse
fatta dalla gola in giù, paghi soldi
quaranta, et intendasi di calci, come
di gotata, ò pugno.

Della Pena delli Rompenti la pace. Cap. XXXXXVI

Qualunq persona romperà la pace fatta
di alcuna ingiuria, offesa, ò percussione
appaltamente fatto, paghi di pena libre
cento di denari, della quale, la metà
sia del Commune, e l'altra metà sia
la Corte, e colui, che è offeso.

Da non comprarsi Piaiti contro il
Commune Cap. XXXXXVII

Nulla persona compri alcuna raggione
ò attione contro al Commune di Gioue
ò speciali persone di essa terra alla
pena di libre cento di denari, e ni-
ente di meno la detta compra, ò atti-
one non vaglia.

Della pena delli Occidenti Animali.
Cap. XXXXXVIII.

Statuimo, che qualunque persona
occiderà alcuna bestia grossa d'altri
senza licentia del padrone, paghi
la pena per ciascheduna bestia grossa
libre cinque, e se occiderà bestia, ò
fiera minutela, di qualunque ge-
neratione se sia, paghi soldi qua-
ranta per ciascheduna; e se occiderà
oca

oca, pollo, palombo domestico, paghi soldi cinque per ciascheduno, mà, se ferirà alcuna delle sodette bestie grosse, paghi di pena soldi cinquanta di denari, et similmente si la maga gnarà, se ferirà, e mangerà al cuna delle dette bestie menute, paghi di pena soldi venti de denari, le quali ferite si intendono, se la bestia ne diventa peggiorata, mà in tendasi in tutti questi capi, che debia mandar la bestia al padrone di quel lo vale, et alle predette cose non si ci possa procedere, se non à denuntia del padrone.

Della pena delli furanti Gregne. Cap. XXXXXVIIII

Ordiniamo che qualunq torrà di campo, ò ara d'altrui una gregna di lavoro. paghi soldi diece, mà da una gregna sino alle venti, paghi soldi cento, dalle venti gregne in sù, puniscasi per furto, se condo la forma della raggione.

Della pena delli Abrugianti le Biade.

Cap. XXXXXX.

Qualunque, che abrugiarà biada d'altri in campo, paghi di pena libre cinque per ciascheduna volta, mà nell'Ara, se abrugiarà biada d'altri, paghi pe na doppia, et emendi il danno, et alla detta pena non si possa procedere si

si non ad accusa del padrone del campo, ò vero aia.

Della pena delli turbanti altri nella Posessione. Cap. XXXXXXI.

Ordiniamo, che nulla persona molesti alcuno in tenuta, ò posessione alla pena di libre cinque di denari per ciascheduna volta; mà chi molestasse alcuno in tenuto di nuovo datagli per il Vicario, paghi la metà della detta pena, il molestato, ò turbato della tenuta sia reposto nel suo tranquillo stato.

Della pena delli ritinenti in privata pregione. Cap. XXXXXXII.

Anco statuimo, che nullo sia di tanta audacia, e temerità, che debia prendere, pigliare, ò ligare alcuno, e ritenerlo nella sua preggione privata, ò vero persvada tenerlo in alcuno privato luoco, e se lo riterrà per un dì, et una notte, paghi di pena libre venti cinque, e da quello in sù, paghi libre cento.

Dell'Arbitrio, e commandamento del Vicario Cap. XXXXXXIII.

Perche il Vicario sia bene obedito, gli diamo questo arbitrio, che possa commandare, e pena imponere per cose honeste in diece soldi, e cosi il Castaldo per sua parte; li quali commandamenti si possino fare due volte il dì, e non

più

più spetto à chi gridasse, e facesse question
ò rissa, che l'detto Vicario lo possa fare
commandamento, che se acquietino, e
se spartino l'uno dall'altro, acciò che
bene si faccia trà li rissanti per insino
in uenti soldi, et à chi non obedisse
le dette pene, di fatto lo possa tollere.

Del fauore da darsi al Vicario.

Cap. XXXXXXIIII.

Li Conseglieri e Cammerlengo siano tenuti
in maleficij ardui, e cose graui à
richiesta del Vicario dargli aiuto e
fauore, e similmente le Guardie
siano tenute à seguitare, e fargli
spalle in tal modo, che il Malfattore,
ò chi non uorrà obedire, per forza
obedisca.

Che chi romperà costretta, e sua pena da-
tagli, et assignatagli per il Vicario.

Cap. XXXXXXV.

Che nulla persona rompa, ò dispregi la
costretta datagli, et assignatagli per
il Vicario alla pena di soldi uenti per
uno, e per ciasche uolta.

Della pena delli Ingiurianti il Vicario.

Cap. XXXXXXVI

Reggere la Terra, mai si può ben reggere
se al Vicario non si porta la debita
riuerentia, che se gli deue, però
ordiniamo, che se nullo sarà di
tanta

tanta superbia, che ingiuriasse il
detto Vicario, paghi il doppio pena
di chi offendesse li Conseglieri

Delli beneficij si ammettino nelli Male-
ficij. Cap. XXXXXXVII.

Se tutti li Maleficij sopradetti, che
confessarà sponte, gli si perdoni
la quarta parte, e chi confessarà
e pagarà la condannatione in ter-
mine di diece dì, gli si sparagni
il quarto, e l'altro quarto per la pa-
ce, e detti beneficij non habiano luo-
co, se non in pena, che passino libre
diece in sorte principale. Cap. p.º

Cap. p.º

Comincia il libro quarto delli Danni dati, e prima
come il Vicario debia procedere sommariamente
in essi.

Volemo che il Vicario debia procedere
sopra accuse fatte di Danni dati
sommariamente senza strepito,
ò figura di giuditio, solo veduta
la verità del fatto, e debia man-
dare il fameglio suo cercando
il territorio di Sione, e riportare
al detto Vicario quelli hà trovati
di danno, e l' detto danno à pagare
la pena, e la emendatione del dan-
no, se il danno patiente lo doman-
darà

darà.

Che il Vicario possa procedere per Inquisitione, et ogni altra uia e che alle sue scritture se dia fede. Cap. i

Ordiniamo che il detto Vicario possa procedere contro quelli daranno danno per uia di Inquisitione denuntiatione, ò accusatione, e che alle scritture sue, cioè del Vicario se debia dar fede, si sarà Notario, come scritture, che sono publicate.

Che il Vicario rimanga dentro alla Terra. Cap. ii.

Perche il Vicario tiene il Guardiano ilquale può cercare il Territorio di Gioue, e denuntiare quelli faranno danno, uolemo, che il Vicario non possa andare per il Territorio di Gioue cercando danni dati più di due uolte il mese, acciò che habia occasione di stare dentro alla Terra, mà esso, cioè il Guardiano debia ogni di ~~ma~~ andar cercando li danni dati predetti.

Che non si metta il Bando senza licentia del Padrone. Cap. iii

Qualunque persona mieterà biade d'altri senza licentia del padrone del biado, paghi soldi cinque per ciascheduna gregna, e sia tenuto restituire il mendo.

Della pena di chi darà danno à coglier frutti nelle Possessioni d'altri. Cap. IIII.

Ordiniamo, che nullo coglia oliua, nocchie, noci, fichi, persiche, uua di pergole, ò di uigna, cerasa, pera, mele, ò altri pomi della possessione d'altri senza licentia del Padrone, alla pena di soldi cinque per ciascheduna generatione de frutti, e per ciascheduna uolta, e dell'uua da doi rampalli in sù chi la cogliesse, paghi soldi uenti.

Della pena delli Mollanti arbori domestici e Quercie. Cap. V.

Volemo, che nullo taghi alcuno arboro domestico senza licentia del Padrone, sotto la pena di soldi uenti per ciascheduno arbore e sia tenuto all'emendatione del danno nel doppio del detto arbore, e diasi fede all'Accusatore con un testimonio e la quercia se intenda arbore domestico quando starà nel lauorato, e se non paghi soldi

di cinq. e per ciascheduun ramo di essi ~~rami~~ arbori domestici soldi doi, e così se intenda de rami di quercia in quelli luogo posse.

Della pena delli Danni Dati nelli Orti personale. Cap. VI

Nullo entri nell'Orto d'altrui senza licenza del Padrone sotto la pena di soldi cinq per ciascheduna volta, e se darà danno, paghi pena doppia, et emendi il danno. l'Orto se intenda, quando è piantato

Che nelli Danni sia tenuto il Padre per il figlio, et il Padrone per il fante. Cap. VII.

Il Padre sia tenuto pagare la debita pena per il figlio, il quale facesse danno alcuno con bestie, e senza, e similmente volemo sia tenuto il padrone per il fante, se bene il detto fante fosse forastiero, et avvenga che fossero li detti figliolo, e fante minori di Anni quattordici, con questo inteso, che il padrone habia regresso contro il detto fante.

Che di notte si raddoppij la pena in danni dati, e l'emendo. Cap. VIII.

Li danni saranno dati di notte siano emendati il doppio della stima del danno à quello che haverà il danno riceuuto, e paghi al Cammerlengo

33 v

Cammerlengo pena doppia di quello pagasse si fosse fatta di dì.

Della pena di chi darà danno in biade con pecore, et altre Bestie minute Cap. VIIII.

Volemo, che nullo dia danno con pecore in alcuno biado, ò legumi dalle Calende di Marzo, sino che sia mietuto alla pena di sei denari per ciascheduna pecora, e se il danno sarà dato nelli altri tempi, paghi la metà delle dette pene, et emendi il danno, e similmente di ogni bestia menuta.

Della pena delli Danti danno con bestie grosse in Biado. Cap. X

Volemo, che si bove, cavallo, cavalla, vacca, asino, ò asina, ò mulo, e similmente bestia grossa darà danno, ò pasturarà nel biado di altri, dalle Calende di Marzo, sinche sarà mietuto, paghi il padrone per ciascheduna bestia, e ciascheduna volta soldi doi, e se nelli altri tempi la metà per ciascheduna bestia, e 'l porco se intenda bestia grossa nel detto capo.

Della pena delli Traverzanti. Cap. XI

Qualunque farà via traversa, passando per alcun campo seminato nel mese di Marzo sino che sarà metuto, paghi denari sei

sej per ciascheduna bestia, e per ciasche
duna volta, mà in tempo di guerra sia
lecito di traspersare in caso di necessità
ò di grande sospitione per li biadi di al-
trui con bestie, e senza nessuna pena
mà al forastiero sia pena soldi diece.

Della pena de danti Danno con Bestie
in Barconi. Cap. XII.

Qualunq mette pecore al legume, ò altri biade
abarconato, e raccolto in campo, ò in
aia paghi soldo uno per ciascheduna
bestia, e ciascheduna volta, e si saranno
porci, ò altre bestie grosse sopradette, e
nominate, paghi pena doppia che la pe-
cora, e con la pecora se intenda capre,
et ogni bestia menuta.

Che all'Accusatore in danno dato si
dia fede. Cap. XIII

All'Accusatore senza testimonio se dia
fede sino alla quantità de soldi venti
e con un testimonio giurato se gli
dia fede sino alla quantità di soldi
cento in danni dati.

Che si proceda da simile à simile, doue
non fosse Statuto. Cap. XIIII

Habbia il Vicario arbitrio di procedere
di simile, doue per lo presente Sta-
tuto non fosse pena specificata, e
questo vaglia in ciascheduna diffi-
nitione di questo Statuto, e quello sia
hauuto

hauuto persimile, il quale parrà e piacerà alli Conseglieri; et il presente Capitolo habia luoco, tanto in malefitio, quanto in danni dati

Che si proceda contro il Diffamato, se nò si troua chi il danno habia fatto. Cap. XV

Quando fosse dato alcun danno, e non si sapesse trouare quel tale chi hauesse dato il danno, e fosse nella detta Pena di Sione; e chi hauesse infamia publ. da far danno ad altri, che il Vicario lo deba costringere à petitione di quello ha receuuto il danno, et all'emendatione del detto danno, se si proua, che in quella contrada medesima habbia fatti de molti altri danni, mà uolemo, che in questo caso non sia tenuto à pagare pena alcuna.

Che sia lecito menar bestie inanti al Vicario. Cap. XVI.

A ciascheduno sia lecito menar auanti al Vicario tutte le bestie haurà trouate à dar danno nelli suoi beni senza pena; il qual Vicario gli dia piena fede.

Che si manifestino li danni per il Vicario nell'Arengo. Cap. XVII.

Il Vicario due uolte nel tempo del suo offitio sia tenuto manifestare nello Arengo generale tutti li Processi di danni

danni dati, saranno occorsi nel suo
tempo, alla pena di libre cinque ad
esso Vicario

Che se stia al giuramento di chi giura
non havere tale generatione di
bestie. Cap. XVIIII

Qualunque sarà accusato haver dato
danno con alcuna generatione di
bestie, si giurarà dinanzi al Vicario
toccando le scritture non havére tale
generatione di bestie, delle quali è
accusato, debbia essere assoluto senza
pagar pena, mà se il detto giuramen-
to se gli provarà, paghi pena doppia
della pena di chi darà danno nella

sanna, e che sia lecito cogliere
frutti nella sua possessione. Cap. XIX

Ordiniamo che nullo coglia ghianda nel-
le quercie altrui senza licentia del
Padrone à pena di soldi cinque per
ciascheduna volta, e che à ciascheduno
no sia lecito cogliere li frutti che
pendono sopra la sua possessione, se ci
potrà giungere con mano solamente,
quanto giunge, e li frutti, che cascano
sopra la possessione sua dell'Arbore
del Vicino suo, ci possa raccogliere, e
convertirlo in suo uso senza pena,
similiter il Padrone dell'Arboro possa
entrare nella possessione del Vicino, à rac-
cogliere

35 v

coglière senza pena.

Della pena delli danti danno nelle fave, ò legumi, ò cec, ò ciceri, ò pisélli. Cap. XX.

Qualunq persona coglierà senza, ò fave, ò legumi d'altrui, paghi soldi doi per ciascheduna volta, e ciascheduna persona, e sia tenuto alla emendatione al Padrone.

Della Pena delli danti danno nelle frondi Cap. XXI.

Qualunque persone farà nella Possessione altrui frondi di canna, ò de sagina de olmo, ò de viti, ò de fichi, paghi soldi cinque, mà se farà di oliva, paghi soldi venti per ciascheduna volta.

Della pena del danno dante con il cane, e non portante uncino. Cap. XXII.

Ciascheduno, che haurà cane il debia tenere legato dalle Calende d'Agosto, sino à fatta vendembia, ò fargli portare l'uncino al collo longo una spanda, e l'uncinale longo tre dita alla pena di soldo uno, e se il cane entrarà in alcuna vigna piena nel tempo predetto, paghi il Padrone di esso cane soldi cinque, si haurà l'uncino longo, come s'è detto, e se non haurà l'uncino paghi soldi cinque dell'entrar della vigna, et altri soldi cinque, perche non porta l'uncino, come s'è detto per ciascheduna volta, e si possa uccidere

nella

nella vigna senza pena.

Che sia lecito legare le bestie nelli Ortali

Cap. XXIIII.

Nulla persona sia tenuto à pena, si legano alcuna bestia nelli Ortali, si non roderà arbore domestico, e non sarà seminato, saluo che non fosse accusato per il Padrone dell'Orto.

Della pena de chi menarà bestie sotto arbori domestici, e frutti feri.

Cap. XXIIII.

Nulla persona debia menare bestie caprina, ò porcina sotto quercie, pera, mele, et in nullo altro arbore domestico, nelli quali siano frutti, alla pena di sei denari per ciascheduna bestia, e per ciascheduna uolta.

Della delli Portanti uua alla sua casa inanzi la festa di Santa Maria.

Cap. XXV.

Qualunque portarà uua à casa nella Pena di Sione oltre doi rumpalli inanzi la festa di Santa Maria di settembre paghi di pena dodici denari per ciascheduno rumpallo, et il Vicario debia cercare alla Porta, si contro faranno, e punirli, e se nullo sarà tanto prosuntuoso, che non se lasci cercare, paghi la pena di soldi diece

per

36 v

per ciascheduna uolta.

Della pena delli entranti nella Vigna piena. Cap. XXVI.

Nullo entri nella uigna d'altrui piena di uue, ò agresta dalle calende di Giugno, sino sarà ~~remedia~~ uendembiato alla pena di soldi diece per ciascheduna uolta, e denari dodici per ciascheduno rumpallo, che coglierà più, se più di doi rumpalli ci coglierà ma, se non ci sarà uua, è d'ogni altro tempo soldi cinque.

Della pena del facente cenere. Cap. XXVII

Qualunque farà, ò farà fare cenere nel distretto di Gioue, ò uenderà legna per fare cenere, paghi soldi uenti per ciascheduna uolta, e li cenerari perdino la cenere, la quale sia del Commune di Gioue senza licentia del Conseglio.

Della pena delli taglianti nella selua, ò Bandita del Commune. Cap. XXVIII.

Commandiamo, che nulla persona tagli legna nella selua bandita del Commune di Gioue, come è terminato circum circa, alla pena di soldi uenti per ciascheduna uolta, mà sia lecito

ad

ad ogni uno pigliare, è tagliare spine, orno, avaroni, aratelli, è carpani nella detta selua.

Che sia lecito per cacciare Bestie danti danno, entrare in ogni luoco Cap. XXVIIII

Ordiniamo che ogni uno possa entrare in ogni luoco penoso, e uietato per li statuti solamente per cacciare bestie, che gli dessero danno, senza pagarne nessuna pena personale, si manualiter, ò appensatamente esso danno non ci darà.

Che si possa attrauersare per li Campi auanti Marzo. Cap. XXX.

Anco sia lecito à ciascheduno senza bestie potere attrauersare per li campi d'altrui biadi per insino alle Calende di Marzo senza pena, e bando.

Della pena di chi darà danno nell'herba biadata, ò altra erba. Cap. XXXI

Nulla persona faccia herba, metendola nel biado d'altrui, sotto la pena di soldi diece per ciascheduna uolta, è sia tenuto alla emendatione del danno e biado, mà se mieterà herba di altri, che non sia biado, paghi soldi cinq. per ciascheduna uolta.

Della pena delli danti danno nella paglia. Cap. XXXII

Qualunque

Qualunque persona toglierà paglia
d'altri paghi soldi cinque per cia-
scheduna volta, e per ciascheduno
e venda la paglia al Padrone, si è
senza sua licentia

Della pena delli Danti danno nella
spica. Cap. XXXIII.

A nulla persona sia lecito cogliere spica
di campo d'altrui senza licentia del
Padrone alla pena di soldi cinque
per ciascheduno, e ciascheduna volta.

Della pena delli Danti danno in siepi
con capre. Cap. XXXIIII.

Se alcuna bestia caprina roderà
siepi di vigna d'altrui, paghi de-
nari cinque per capra, e ciasche-
duna volta.

Che li Pecorari stiano da lungi alle
Vigne. Cap. XXXV.

Volemo che nullo pecoraro debbia gia-
cere con le pecore appresso ad alcuna
vigna d'altrui piena d'uve, ne di
dì, nè di notte appresso ad una bale-
strata dalle Calende d'Agosto sino à
fatta vendembia, alla pena di soldi
diece per ciascheduna volta, e non
si intenda vigna, se non è una quar-
taiola à semente.

Che si possa andare per l'acqua per
tutto. Cap. XXXVI

Ciascheduno

Ciascheduno possa andare nelle Possessioni d'altri per l'acequia per tutto ~~Cap~~ senza farghi danno.

Che Bestie minute non vadino nella Bandita. Cap. XXXVII

Statuimo, et ordiniamo, che nulla persona meni à pascer bestie menute nella selva del Commune, ò altre bandite, alla pena di denari doi per ciascheduna bestia, e ciascheduna volta, mà per le vie terminate, per le quali si và canto la bandita si possa andare senza pena, e questo facemo à riguardo delle bestie grosse.

Come il danno se emendi al Padrone, si non si troua il Malfattore Cap. XXXVIII

Se guasto ad alcuno ~~di~~ Gioue sarà dato dentro, ò nel terreno d'esso, et il Malfattore non si trouarà, dato prima il giuramento al Padrone si non saprà chi l'habia fatto, se il danno sarà dato con bestie, se emendi per doi vicini più prossimi delli doue il danno sarà dato, ò è fatto, hauenti tal generatione di bestie con le quali è fatto il danno, si il danno sarà personaliter dato, se emendi per doi Vicini più prossimi, ò habino bestie, ò nò, se il detto danno sarà stimato da ~~soldi~~ soldi uenti in giù, da soldi uenti in sù, se detto danno sarà

sarà stimato per li stimatori del Commune datogli per il Vicario il giuramento, si deve emendare per il Commune di Gione à chi hà riceuuto il danno. e questo statuto habia luoco quando non si trouasse il famoso dante molti danni in quella Contrada, come è detto in quello statuto dell'Infamato, mà, se si troua insino ad un Anno, paghi doppia pena, et emenda.

De Capianti Bestie senza Guardia
Cap. XXXVIIII.

Deliberiamo, che tutte le bestie menute che saranno trouate nel territorio di Gione senza guardia, ò Pastore, si non fanno danno; paghino per ciascheduna biocca soldi doi, e per ciascheduna uolta, mà le bestie grosse paghi la metà oltre la pena si contiene nel danno; Intendase per biocca le bestie minute da diece in sù, è delle grosse da cinque in sù.

Che al forastiero si raddoppij la pena.
Cap. XXXX.

Statuimo, che qualunq forastiero darà danni nel territorio di Gione, sia tenuto di pagare il doppio, è con bestie, e senza.

Della pena con Porci in Vigne, ò Aie.
Cap. XXXXI.

Anco

Anco uolemo, che se porci entrassero in Vigna d'altri piena, paghi per ciascheduna bestia soldi diece, e si sarrà uuota, paghi soldi cinque per ciascheduna; e se nell'Aia uuota, paghi pena, come Bandita, ma se cauassero Aie situate in Possessione, soldo uno per bestia, se altre bestie minute in Vigna uuota, paghi denari sei per bestia.

De chi menarà Capre con Pecore, e che stiano in costretta quelle sono nella terra. Cap. XXXXII.

Ciascheduno Pecoraro possa menare quattro capre con Siocca di pecore con l'allenime, e chi contrafacesse da quattro in sù, paghi di pena soldi cinq, e le Capre debano stare rinchiuse per la terra, e se girarann per le Mura, paghi per ciascheduna denari sei.

Libro quinto di Estraordinarij, e Primo

Che il Vicario sia tenuto dar copie di sue scritture. Cap. I.

Acciò che ogni huomo si possa defendere dalla Corte, statuimo, et ordiniamo, che il Vicario sia tenuto à petitione di qualunque il domandarà dar la copia del Processo, e testimonij, per prezzo di doi bolognini per ciascheduna carta, al quale Inquisito, ò Accusato ò

38 v

ò Denuntiato, e similmente in Civili e che non gli corra termine fino à tanto, che il Vicario non gli haurà data ~~detta~~ Copia.

Che si restituisca il peggiorime al Dannificato. Cap. 11

Ordiniamo, che qualunque sarà dannificato, che il Vicario gli faccia restituire il peggiorime da Colui, che l'hà fatto in qualunque modo si sia stato, ò reale, ò personale, prima ueduta la Verità

Dell'offitio delli terminatori del Commune e loro salario, e che ogni uno tagli siepe nelle vie Communali. Cap. III.

Li Conseglieri insieme con il Vicario di detta terra, e Cammerlengo debano eleggere doi buoni, fedeli, et antichi Massari di detta terra, li quali siano ueditori, terminatori, e Viarij, li quali deuono durare l'offitio loro, almeno un'Anno, e debano giurare nelle mani del Vicario lealmente essercitare; alli quali per loro mercede se gli sparambij la guardia di notte, e siano tenuti di ire à petitione di qualunque li richiederà per ogni luoco del territorio di Gioue, e il loro offitio per prezzo di un bolognino per parte se terminaranno, e si stia alla terminatione loro; mà se ci mettessero fraude, che l(e) se proui manifestamente

fatto

fatti ò malitia à petitione di Veruno paghino di pena libre diece, e simil pena paghi chi li hauesse corrotti, ò richiesti: e più siano tenuti di uedere tutte le uie del Commune, si siano larghe, e nette, e sgombrate, come è usato, che habilmente con bestie, ò some possa passare; è se non le trouano spedite, e nette, commandi alli Adiacenti Vicini, che le debano hauere racconcie, et il termine, che gli parrà specificando il dì, et il Vicario ne faccia la richiesta, è chi non ce sarà, paghi soldi cinque per ciascheduno, e ciascheduna uolta. Anco ogniuno sia tenuto per tutto il mese di Aprile, una uolta l'Anno tagliar la siepe della uia commune ò uicinale, quanto tiene la possessione sua, alla pena di soldi cinque per ciascheduna possessione, e ciascheduna uolta. Il Vicario sia tenuto nel Mese di Maggio à cercare li Colpeuoli, punir al modo detto, con questo inteso, che il detto Vicario faccia bandire nel mese d'Aprile, che ogn'uno tagli la sua siepe accanto alla uia, alla detta pena, li quali Vicini debano cercare, se trouano niuno habia soprapreso uia di Commune, ò uicinale gli

gli

gli debano commandare, che infra
il termine di diece di, la debano
hauere rilasciata; e se contrafa-
ranno, che non riponga nel pristino
stato, il Vicario lo tolla di pena soldi
di quaranta, e sia tenuto la detta
cosa sopragiunta rilasciare nel pri-
stino stato.

Che il Vicario non faccia, ò non faccia
fare legna nella Bandita. Cap. IIII

Che il Vicario non faccia, ò faccia
fare legna nella Bandita del Com-
mune, alla pena si contiene nel
presente Statuto di tal cosa parlante
se al Vicario, ò à colui, che à sua
petitione ci andasse, e purche sia
allibrato in commune soldi cento, qual
che prima, e debano esser puniti
per il nuouo Vicario, e che il Conse-
glio non gli possa dar licentia di
far dette legne.

Che l'Cammerlengo renda raggione finito
il suo Offitio. Cap. V.

Anco uolemo, che il Vicario sia tenuto, ò costrin-
gere il Cammerlengo del Commune finito
il suo tempo render raggione di tutti li
denari del Commune, che gli sonno uenuti
alle mani, infra termine di otto di finito
il suo Offitio, e rendere il suo libro al
Vicario, et alli doi Arrasionatori da

farsi

farsi con il Vicario, e Conseglieri, li quali debano sottilmente fare la detta raggione in termine di otto di finito il suo Offitio e saldata la raggione, deue il detto Cammerlengo in quell'hora tutti li denari, si troua da rimettere, renderli, e restituirli al nuouo Cammerlengo, alla pena di soldi uenti per uolta, che gli fossero domandati, e non li rimettesse, li quali nuouo Cammerlengo, e Rascionatori per loro fatica debano, e possino spendere del denaro del Commune, per un mangiare honorato, come parrà al detto Vicario, e Conseglieri, sino in tre lire e non più.

Che nullo Porco, ò scrofa entri nelli fossi.
Cap. VI.

Item che nullo Porco, ò scrofa entri nel fosso della terra di Gioue, ti contrafarà paghi per ciascheduna uolta denari dodici.

De Chi farà letame, ò troscia appresso le Mura, e vie. Cap. VII.

Nulla Persona ponga letame nelle uie publiche, nè appresso alle Mura della terra, nè faccia troscia alla pena di soldi cinque per ciascheduno, e ciascheduna uolta, mà sia lecito aprir li sciacquali delle Mura della terra.

Della

Della pena de chi farà bruttura nelle fontane, ò lauarà. Cap. VIII

Anco, che nulla persona faccia sporcitia, nè bruttura alla fontana del Commune, ne gettice dentro niuna cosa da riempire alla pena di soldi diece per ciascheduno, e ciascheduna uolta, et alle altre fontane sia la metà pena, e che nullo possa lauare appresso à nessuna fonte à cinque passi, alla detta pena.

Della pena di chi torrà pietre, ò Calce del Commune. Cap. VIIII.

Anco che nulla persona, toglia pietre, ò Calce del Commune, à pena per ciascheduno di soldi uenti.

Che 'l Minore di quattordici Anni, publico falso traditore, non possa testificare Cap. X.

Item che il Minore di quattordici Anni non possa testificare, nè publico falso, nè traditore, e se testificassero, non uaglia il loro testimonio, se li detta falsità, e tradimenti per condennatione apparisse saluo, che al Minore di quattordici Anni se gli dià fede soldi diece.

Li luoghi leciti à tagliare per fornaccie e che il Commune habia la sua parte. Cap. XI.

Ogni persona possa per uigore del presente statuto, e sià lecito tagliare per fornac-

chie

che nelle Streppeta, e selue del Commune reseruati li boschi banditi, e reseruati per il Commune di Sioue, per mantenere la selua grossa in questo modo, che ad ogni stersone che mollano sia tenuto almeno lassciari doi flagelli, che se possino rallie-nare, con questo inteso, che se dia, et asse-gni al Commune di Sioue diece Pinelli di calce legata in termine di tre giorni di poi che haurà cominciato à carreg-giare, alla pena di soldi uenti, e della calce in doppio. Anco, che nullo possa togliere il luogo à chi l'hà prima preso alla pena di libre cinque.

Come s'emendi la bestia al Padrone, si non si troua il Malfattore. Cap. XII

Se à persona nella terra di Sioue, sarà morta, ò guasta, ò ferita nessuna bestia e non si sapesse chi l'hauesse fatto, che il Vicario con sollecita cura, e sottil inge-gno ne faccia inquisitione, si non troua il colpeuole, che il padrone di essa, per il Commune gli sia pagata, e mendata di doi terzi, secondo la stima si farà per doi buoni huomini, che cognoscono la det-ta bestia da elegersi per li Conseglieri, da-togli per il Vicario il giuramento di dritto stimare, e senza fraude, si mai si tro-uarà, chi tale maleficio hauesse com-messo, mendi il doppio al Commune et al

Padrone

Padrone della bestia, e paghi la pena
di raggione, e tenuto di fatto senza dimi
nutione, e che il Vicario con sollecitu
dine esequisca le predette cose, alla
pena di libre cinque.

Che chi presterà denari al Commune. Cap. XIII

Chi prestarà denari al Commune di Sione,
che il Vicario con li Conseglieri diano
tale ordine, che intra termine di un
mese gli habiano pienamente sodisfatti
fare al Cammerlengo del Commune; e
qualunque di essi fosse negligente, pa
ghi di pena soldi diece.

Che nullo possa essere del Conseglio più che
una volta l'Anno, e della loro elettione
Cap. XIIII.

Statuimo che nullo possa essere del Con
seglio più che una volta l'Anno
cominciando l'Anno nelle Calende di
Gennaro, et il Vicario sia tenuto e
leggere nell'Arringo tutti li Conse=
glieri sono stati in quell'Anno, acciò
che non si chiami chi è stato. E quello
gli toccarà la fava negra, o eleggerà
non possa chiamare suo parente, o af
fine, sino in terzo grado; e se altrimenti
fossero electi, non vaglia, ne tenga, gua
dando le predette cose non fossero per
scrupolo

Che li lavoranti fuora terre d'altri fuora
del territorio, paghino la data. Cap. XV.

Qualunq

Qualunque lauorasse terreni d'altri non
sottoposte alla Iurisditione di Gioue,
che esso lauoratore sia tenuto pagare
la data di quella possessione che lauora
da imponersi per il ~~Vicario~~ Commune
in termine di quindeci dì, doppo che
gli sarà commandato alla pena di soldi
uenti, e pure paghi la detta data.

Che si dia l'ambasciata à chi la doman-
darà. Cap. XVI.

Chi domandasse ambasciata, che alle sue
spese se gli diano per lo Commune, se
il uiaggio sarà securo, e non sia in
fauore de Rebelli, ò Traditori.

Dell'Offitio delli Maccellari. Cap. XVII.

Li Maccellari, ò chi farà carne sia tenuto
uendere per doi denari meno la libra
si uende ad Amelia, e sia tenuto uen
der con la statera, ò pese aggiustate
ad Amelia, e fare buon peso alla pe
na di soldi cinque per ciascheduno, e
ciascheduna uolta: le carni morticine
non si possano uendere, se non fuora del
la porta à pelli, pure alla detta pena
à chi contrafarà.

Che li pesi, e mesure siano aggiustate
Alle mesure d'Amelia. Cap. XVIII.

Anco, che qualunque uende, à peso, ò à
mesura, sia tenuto à uendere con
pesi

431

pesi, e mesure aggiustate alli pesi
e mesure d'Amelia, alla pena di sol.
di cinque per chi ci uende, e per ogni
uolta, e per ciascheduno: et il Vica
rio sia tenuto nel principio del suo
offitio diligentemente cercare, e li
colpeuoli punire nella detta pena.

Che le Possessioni non accatastate si
debano accatastare. Cap. XVIIII.

Qualunque hauesse nessuna possessione
ortale, ò terra che non fosse accata
stata al Catasto del Commune, che in ter
mine di trenta dì, poiche questi Sta
tuti saranno confirmati la debba ha
uere accatastata alla pena di libre
cinque, et il Vicario lo faccia ban
dire.

Che ogn'uno sia tenuto pagare la Data
Cap. XX.

Ogni huomo sia tenuto pagare la Data,
e grauella imposta al tempo stabilito
alla detta executione di soldo uno per
libra di date, e grauelle imposte al
tempo dell'Antecessore del detto Vicario

Della larghezza delle Vie. Cap. XXI.

Che la Via Communale sia longa sei piedi,
e la Vicinale sia tre

Della pena del Vicario non rescuotente
le Date del Commune, ò altre pene
Cap. XXII.

Anco uolemo che il Vicario con somma
diligenza

diligenza rescuota tutte le date, condennationi, peggioni, e pene fatte al suo tempo senza riceuere essecutione à pena ad esso Vicario di libre cinque.

Che il Vicario legga lo statuto al Popolo Cap. XXIII.

Acciò che questo statuto sia bene noto à tutti, uolemo, che il Vicario sia tenuto ogni festa leggerne al Popolo tanto, che in sei mesi lo habbia letto una uolta tutto questo Volume, alla pena di soldi diece.

Che il Vicario se interponga à far pace trà le Parti. Cap. XXIIII.

Che il detto Vicario, e Consiglieri giusta al loro potere siano tenuti trà li Rixanti, e maleuoli fargli far pace, e concordia buona, e se questo non potessero fare, che costringhino li nimici l'una parte, e l'altra à fargli far triegua di non offendersi per sei mesi da uenire con sofficiente promissione come parrà à loro, e ci ponghino pena à loro parere; e se in questo fossero negligenti, paghino la pena di soldi cento per ciascheduno.

Che al forastiero non si renda ragione senza ricolta. Cap. XXV.

Che nullo forastiero sia udito nella Corte di Rione, se prima non darà la ricolta

44v

colta di stare à raggione con il Gio=
uese, in causa reconuentionis.

Che le prime cause non si cauino fuora
della Terra di Gioue. Cap. XXVI

Anco uolemo che nullo Giouese ardisca
di fare richiedere, ò domandare nessu
na cosa à nessuno Assiduo habitante
in Gioue auanti à nessuna altra
Corte, che quella di Gioue, alla pena
di libre quindici, e questo se intenda
per la prima causa, auanti che se appelli
la quale appellatione inanzi al Giudice
competente si possa fare.

Delli Assimilatori sopra li Malefitij.
Cap. XXVII.

Acciò che nullo malefitio rimanga impu
nito, ordiniamo che se si commettesse
nessuno maleficio, che espressamente
non si comprendesse nelli presenti
statuti, che li Conseglieri, che saranno
per li tempi, ò la maggior parte, hab
biano à simigliare alli capi compresi
nelli statuti, e se non sono concordi
che il Cammerlengo ci entri per terzo
e quello al quale la maggiori parte
di essi assimigliaranno uaglia, e per
quello si possa procedere, e punire.

Della Pena delli Vindembianti auanti
la festa di S. Matteo. Cap. XXVIII.

Che nessuna persona possa uendembiare
inanzi la festa di santo Matteo Apost.
et

et Evangelista nel mese di settembre sen-
za licentia del Vicario, e Conseglieri, alla
pena di soldi quaranta.

Della pena delli fallenti la Guardia.
Cap. XXVIIII

Qualunque persona non farà la guardia
commandata, cada in pena, se è di dì
in soldi cinque per guardia, si è di
notte pagi soldi cinque in ogni uno
di questi capi sia tenuto il seguente
dì, ò notte rifarla, e sia lecito al Vica-
rio mettere uno scambio buono per q(ue)llo
la fallarà alle spese del fallante, et à
questo non sia tenuto rifare la guar-
dia, mà chi sarà puntato alla detta
guardia dalla mane à terza denari
sei, da terza à Nona, denari sei, da
Nona in là, si metta la guardia fallita
e chi irà la sera alla posta, e poi de
lì si partisse per fraude inanzi che
suoni la campana à dì pagi soldi
cinque chi non gisse la sera cetto pa-
gi soldo uno, le quali Guardie di
dì siano tenute ogni dovunqua la
mandasse il Vicario per utile del Com-
mune alla pena di soldi diece per
qualunque ricusasse, il Vicario sia
tenuto far quattro volte il dì la
ricerietta, e due la notte.

Della pena de facienti rumore senza
parole ingiuriose. Cap. XXX.

Per

45v

Per deuiare li errori, e perche una par
la tira l'altra, uolemo, che qualunque
gridarà, ò farà rumore con alta uoce
adiratamente senza minacciare, e sen
parola ingiuriosa, paghi la pena di sol
uno per uolta, e per ciascheduno, e più
se il Vicario li commanda che stia che
come si è detto nell'altro capitolo di
questo statuto.

Di chi non acconcia li sciacquaiali
Cap. XXXI.

Che il Vicario intenda qualunque pe
sona lauorarà terra sua, ò d'altru
deue nettare li sciacquaiali in ta
forma, che l'acqua che ne esce no
faccia danno à se, nè ad altrui, alla
pena de soldi diece, et emenda il dan
Che li detti sciacquaiali non si pos
sano fare appresso alla possessione de
Vicino à sei piedi.

Che il Venerdì di Marzo si sgombrino
le fontane. Cap. XXXII.

Che il Vicario sia tenuto il Venerdì di
Marzo fare sgombrare, e mondare
le fontane della detta terra, alla pena
di soldi uenticinque, saluo che di
uolontà delli Conseglieri se ci sono
sedere.

Della pena delli danti danno nelle Colte
segnate, e bandite, e quanto se
ne può segnare. Cap. XXXIII

Ad ognuno sia lecito potere, et fare e
segnare

segnare delle sue colte terra à otto quartaiole [illegible] monta per fieno per bestie grosse sue per Anno, nelli quali, chi ci desse danno sia tenuto à quella pena, che si desse danno in grano, ò altro biado e chi piu ne segnasse, non ne paghi pena

Della pena del Capodiece, e loro Offitio. Cap. XXXIIII.

Qualunq capodecina non commandasse la guardia à chi toccasse, ò per negligenda, ò per scordanza, paghi di pena soldi diece, et il Capodiece non sia tenuto à far guardia la notte, e facciano per tre mesi, come li Conseglieri, e vadano per casa, ò per foco

Quelle bestie forastiere, pascolassero nel Terrino di Sione. Cap. XXXV

Qualunque bestia forastiera non fidata entrarà à pasturare nel terreno di Sione, paghi di pena per bestia grossa soldi diece, e per bestia menuta denari sei, e bestia da soma non paghi pena, se non da danno paghino piu secondo lo statuto de danni dati, il porco se intenda per bestia menuta, e paghi per fiocca libre diece, e che la fiocca se intenda da venticinq in su.

Che in danni estraordinarij sia tenuto il Padre per la fameglia, e per il fante. Cap. XXXVI.

Volemo

46.v

Volemo che il Padre di fameglia sia tenuto à pagare la pena de' danni dati estraordinarij, sia tenuto per qualunque della sua fameglia, e pagare la pena del suo fante del salario del detto fante.

Che il figlio di fameglia possa dare licentia de suoi beni. Cap. XXXVII.

Che il figlio di fameglia possa dare licentia de suoi beni, si sarà di età di quattordici Anni in sù, e vaglia, e stiasi al giuramento di colui, che fia data licentia.

Quando (Dio cessi) si mettesse fuoco, ogn'uno corra, e sua pena. Cap. XXXVIII

Se in nessun luogo ò casa di Giove si mettesse fuoco, il quale Dio cessi, volemo, che ogni huomo, che lo sente corra con accette, e ferri da estinguere detto fuoco, e così ogni femina, cioe una femina per fuoco, se ci saranno dentro al Castello debbano soccorrere con un'orciolo per uno al fuoco, doue sarà appicciato, alla pena di soldi cinque per qualuno sarà negligente e l'orciole, se si rompessero, se emendino per il Cammerlengo alle spese del Commune, e chi si ritenesse alcun orciolo, ò tramandasse, paghi di pena soldi diece, ò renda l'orciolo.

Della pena delli Andanti all'Opera del Commune. Cap. XXXVIIII.

A chi

Acci sarà commandata l'opera del Commune, e non ci andasse, si sarà commandato con bestie, paghi soldi diece, e senda, paghi soldi cinque per uolta per uno, li quali si spendano in quelli si saranno affatigati in far l'honore alla detta opera, e questo sia sino à tre, ò quattro pontati, et il resto uenga alle mani del Cammerlengo.

Del Cereo da farsi à S. Andrea. Cap. XXXX

Quando sarà la solenne festa del glorioso Martire santo Andrea Apostolo, protettore, defensore, et Auuocato della Terra di Tione, ordiniamo, che ogni Anno nella detta festa, che il Vicario, e Conseglieri e Cammerlengo, che in quel tempo saranno comprino delli denari del Commune un Cereo nuouo, di peso di libre diece di cera, e quello honoratamente dal Castaldo del Commune si faccia portare inanzi, quando andaranno alla Chiesa, e quel Cereo, uno de Conseglieri lo offerisca ~~et~~ in mano del Prete, che cantarà la Messa, il qual Prete, riceuuto che l'hauurà, lo debia fare appicciare et ardere, sino sarà cantata la Messa

Che nulla Donna entri in Palazzo. Cap. XXXXI.

Ordiniamo, che nulla Donna entri in

Palazzo

Palazzo del Commune, et il Vicario di Gione per nullo modo sotto pena di libre cinque, e se il Vicario ce le fà entrare incorra nella detta pena di libre cinque.

Che si rifaccia il danno al dannificato Cap. XXXXII

Anco ordiniamo, che qualunque persona di Gione sarà da altrui dannificato per qualunque modo, e cagione se sia il Vicario, li faccia sodisfare de facto, ueduta la uerità tantò.

Che il Vicario habia il quarto delle Inuentioni. Cap. XXXXIII

Anco uolemo che il Vicario di tutte pene, e denari di inuentioni, et accuse fatte dinanzi à lui, habia il quarto per la sua parte, li farà, che habia prima la sua parte.

Dell'Offitio delli Massari del Commune Cap. XXXXIIII.

Che li Catasti, scritture, ragioni, ò massaritie del Commune siano in mano del Cammerlengo eletto dal Commune delle quali cose, se ne facciano doi Inuentarij, uno ne habia il Cammerlengo, e l'altro li Offitiali, et il Vicario nel suo tempo, una uolta insieme con li Offitiali siano tenuti di riscontrare li detti Inuentarij, e uedere le dette come

stanno

stanno

Che il Vicario di Giove habia doi Statuti. Cap. XXXXV.

Anco ordiniamo, che il Commune di Giove habia doi statuti, e volumi, uno ne habia il detto Cammerlengo, et uno stia nel Palazzo del Vicario.

Della Pena delli Domandanti il Debito pagato. Cap. XXXXVI.

Perche la verità habia il suo luogo, ordiniamo, che chi domandasse alcun debito ad altri avanti al Vicario ad altri che ne fosse in tutto, ò in parte sodisfatto dal principale, ò da altri in suo nome, incorra in pena dop pia di quello che domandasse, che ne fosse sodisfatto.

Della Correttione sopra il statuto, e Testi moniarsa falsa. Cap. XXXXVII

Anco per correggere lo statuto de Male fitij, doue dici testimoniarsa falsa, volemo che se intenda, doue ne uscis se pena ardua di pena di vinticinq libre in su, mà se giurasse falsamente per cose piccole ò danni dati, ultra cose paghi soldi venti.

Che le bestie minute non stiano in ar borato, e le grosse non ci possano rodere. Cap. XXXXVIII

Anco ordiniamo, che nulla bestia minuta possa entrare in possessione arborate di quattro arbori domestici in sù, ò

Terra

Terra di una soma à semente in giù à pena di sei denari per bestia e le bestie grosse possano stare in detto luoco senza pena, mà, se rodessero, paghino soldo uno per bestia.

Della essentione, et immunità delli scolari. Cap. XXXXVIIII.

Volemo, che qualunq scolare atto da seguir lettere, acciò che faccia bene, et attenda alle virtù, sia esente dalli Datij, e suffrie del Commune.

Delli Danti danno al lino, e canape Cap. XXXXX.

Volemo che chi farà danno al lino, ò canape con bestie grosse, e capre, paghino per bestia grossa soldi cinq.

Dell'ordine di vender vino, ò Biade e loro mesure. XXXXXI

Item che non si possa vender vino à menuto senza licentia del Vicario, e senza mesure sigillate con il sigillo del Commune, e che non si possa vendere vino, cioè rincarare di quello si comincciarà à vendere alla pena di soldi cinque, per ciascheduna volta, e per ciascheduna mesura che mancasse, e che non si possa vendere biado senza le mesure aggiustate à quelle d'Amelia.

Che ogn'uno sia tenuto à fare l'Orto Cap. XXXXXII.

Ancho ordiniamo, che ogni persona habitante

bitante nella Terra di Giove sia tenuto, et debia al mese di Marzo fare un'orto per fuoco, dove sia almeno insalata, cavoli et agli, sotto pena di soldi venti, et il Vicario sia tenuto del detto mese farlo bandire, e del mese di Aprile farne diligente Inquisitione.

Del Valore delle Monete Cap. LXXXXIII

Perche nel presente statuto habiamo fatto mentione di libre, soldi, e denari, dicemo che la libra sia di soldi venti che sono baiocchi otto, il soldo sia di doi quatrini, e sei denari siano un quatrino.

Noi Sabadeo di Anselmo, Pietro di Cecchino, Cecco d'Alessandro, et Angelo di Pelle huomini eletti dall'Ill.mo Signore Padrone Pierbertoldo, nostro Signore, e Padrone à dechiarare quanto se havesse da pagare di pena per bestie fossero accusate nel distretto delle Vigne di Giove, ò altrove, secondo l'animo nostro ne detti, e parendone bono à tale deliberatione farne partecipi più altri huomini, et havemo assumpto insieme con noi Angelo di Gentile, Pietro di Meca, Simone d'Alessandro in nostra Compagnia alla presentia di Ser. Humano al pnte Castellano della Rocca di Giove, e di Ser Camillo nostro scrittore

48v

scrittore di questa, di commune consenso, e congiuntamente dicemo al modo, come seguita cioè.

Se le bestie grosse daranno danno nel distritto delle Vigne in luogo doue sia uigna, e canneto per ogni tempo paghino baiocchi cinque per ciascheduna bestia, e di notte raddoppij la pena, che sia un giulio la notte, et un grosso il di per bestia, et il medesimo se intenda di uigna e canneto fuora del distretto delle Vigne, purche siano formate da ogni banda conuenientemente.

Item che le bestie grosse che dessero danno in casali, ò possessioni arborate existenti nel distretto delle Vigne, paghino per ciascheduna bestia grossa baiocchi doi di di, e di notte raddoppij, e similmente si intenda di possessioni fuora del distretto delle Vigne, se saranno formate conuenientemente, mà doue fuora del distretto non fosse arborato, e formato, non se paghi pena.

Item che le bestie, che saranno trouate la notte con campani atturati, ò senza campano, ò con il Padrone di notte se intenda studioso, e paghino il doppio di quanto è detto di sopra di pena.

Item

Item che le bestie menute per nessun tempo possino pascolare nel distritto delle Vigne, alla pena di tre quatrini per bestia fino alla somma di venticinque bestie, e da quello in sopra per rata intendendosi siocca, e la medesima pena paghino in possessione formata fuora del distretto delle Vigne.

Item che la medesima pena se paghi per bestia menuta, che coglie però olive di sotto, cominciando dalle Calende di ottobre, fino che sarà colta l'oliva cioè, fino à Natale, intendendosi che se più presto saranno colte, non si paghi pena di poi che sono colte e doue non fosse formato, come sopra non se ne paghi pena, mà del rodere se paghi la medesima pena, tanto se è formato, quanto nò dette oliue, cioè Arbori d'oliue.

Item che nelli Prati usati se ne paghi doi baiocchi per bestia grossa, il porco se intenda à pena bestia grossa, e le altre bestie minute paghino un baiocco per bestia cominciando à Marzo fino à mezo Giugno, e da quello in poi non ne sia pena.

Item che delle Segnate non si paghi la pena come de Prati, purche siano da falciare à giuditio delli Stimatori del Commune, e si faccino tanti, quanti di

terra ~~terra~~

50v

~~terra~~ terra apegnata quanto dice lo
Statuto, e non più
Item che delli Orti fora del distretto delle
Vigne se paghi la pena doi baiocchi
per bestia grossa, et un baiocco per bestia
menuta.
Item chi darà danno manualmente in Orti
incorra in pena di doi carlini de dì, e
tanto se intenda delli altri frutti.
Item che ogni danno se emendi secondo sarà
stimato per li stimatori del Commune,
intendendosi, che dal dì che sarà fatta
l'accusa, debia tenere per il Guardiano
uenti giorni, e passati li uenti giorni
l'accusa sia nulla
Item che ogni pena imposta de dì, se dupplichi la notte
Item che li Offitiali per li tempi saranno debano mettere il Guardiano, che sia obligato ad ogni sorte di danno, e se non trouarà il danno dante, sia tenuto del suo proprio, intendendosi di ogni danno fosse fatto con bestie in qualunque luoco: e se detti Offitiali faranno altrimente, incorrino in pena di cinque libre per ciascheduno di essi.
E così per noi sopradetti fu concluso, e dechiarato alla presentia come di sopra
una con Giuliano di Giulio, Loreto di
Bartolomeo, e Tobilio Offitiali, saluo
il sauio parere dello Ill.mo Signore nostro
padrone, al quale in tutto, e per tutto
ne rimettemo

It. Chi desse danno studiosamente di notte con bestie in vigne, grani, biade, prati da falciare, oltre alla pena che deve pagare il padrone per le dette bestie, che il Pastore di esse bestie pagli, e debia pagare diece baiocchi per ciascuna volta.

It. Che il Guardiano trovarà bestie in qualsi vogli danno, debia notificarlo al Pastore essendolo presente di esse bestie, ò vero consegnarle ad altra persona, è caso che questo non faccia non se debia dar fede alle sue accuse.

Li sopradetti doi Capitoli sono stati aggiunti per ordine di sua signoria, et à questo effetto per sua signoria forno eletti li sottoscritti à dechiarare come di sopra, cioè Iaco di Giorgio, Giovanni di Paulicchio offitiali e mastro Agostino Fabio, Pietro di Cecchino, Angelo di Paol'Angelo, Gio: Paolo Vittorio di Paolo, Giovanni di Francesco, e Iordano di Danese in q. di venti quattro di Aprile

Io Humano di Ser Francesco Cast.

Dechiarando per tor via le fraudi, che il Compratore vicino che vorrà comprare, deba in mano del Podestà giurare volerla per se, e non per altri; e trovandosi altrimente la vendita sia nulla, e cada in pena di diece ducati, e più, secondo parrà à S. Ill.ma

Che

Che il vicino debia ricercare l'altro vicino

Poiche per longa consuetudine si è osservato che li Vicini nel vendere li loro beni stabili debano ricercare li altri Convicini e volendo l'Ill.mo signor Mario Farnese, sig. e padrone di Gioue di detta consuetudine farne ordine scritto, per lievar ogni lite, e controuersia, ordina, e commanda, che nessuna persona, tanto della terra di Gioue, quanto forastieri, hauendo beni in detto territorio debia uendere alcuna possessione, e beni, che prima non habia in giuditio auanti al Podestà nelli Atti ciuili ricercato li Conuicini di detti beni, e possessioni, et il più Vicino, volendo comprar detti beni e possessioni, sia sempre preferito alli altri Vicini; e se doi Vicini fossero in pare vicinanza alli detti beni, e possessioni da uendersi, all'hora habia luogo la gratitudine del Venditore, dechiarandosi à chi più vno di essi la uorrà uendere, li quali Vicini così ricercati habino cinque giorni di tempo dal Podestà, e risoluersi, se la uogliono comprare; e se in detti cinque giorni non si dechiararanno di volerla, il Venditore la possa uendere à chi gli piacerà, più quello gli parrà; et accettandola siano detti Vicini preferiti per quel prezzo, che detto Venditore la trouarà à uendere ad altri: e se detti beni, e possessioni uendute, saranno uendute, senza ricercare

care detti Vicini, detta Vendita, sia
ipso Jure nulla, e di nessun momento, e
possa nientidimeno il Vicino frà termi-
ne di sei mesi dal Vicino che sarà stata
fatta detta vendita, ricomprar detta cosa
e beni venduti per quel medesimo prezzo
che sarà stata venduta nella medesima
specie di denari, e passati li detti sei
Mesi non sia più inteso, et il Podestà
vista la verità del fatto, senza altra
lite debia detto Vicino, fatto prima
l'attuale deposito di detto prezzo della
cosa venduta, e citato il Posessore
lo debia mettere in posesso, con forzare
il Posessore à farghene Istrumento
publico.

Tavola dello Statuto di Giove

Del offitio deli Vicario, e officio [illegible] — Car. 1 Cap. 1
In primis Del giuramento del Vicario — Car. 2 Cap. 2
Della elettione del Vicario — Car. 3 Cap. 3
Del salario del Vicario — Car. 3 Cap. 4
Che il Vicario non si parta senza licentia — Car. 3. C.o 5
Che il Vicario sia tenuto trà certo tempo à spicciare le cose — Car. 3 C.o 6
Che il Vicario non habia autorità di domandar l'Asino — Car. 4 C.o 7
Che ogn'uno sia tenuto à fare la guardia — Car. 4 C.o 8
Della elettione delli Conseglieri — Car. 5 C.o 9
Che li furiosi non possino stare in Giove — Car. 7 C.o 10
Che il Vicario sia tenuto rassignare il libro — Car. 7 C.o 11
Deli partito da farsi al Bussolo — Car. 7 Cap. 12
Dello Sindico del Commune del Vicario — Car. 8 Cap. 14
Del Sigillo del Commune e littere da sigilarsi — Car. 8 Cap. 13.
Dell'Offitio del Vicario in cause civili — Car. 8 C.o 15

Della

53 v

Della fede del Castaldo ——— car. 9 - C. ij

Della Contumacia, e sua pena ——— car. 9 C. 3

Delle citationi fatte à Casa, ò personalmente ——— car. 9 C. 4

Della Contumacia fatta per la Citatione, in persona, ò à Casa ——— car. 9 C. 5

Che il Castaldo possa citare senza commessione ——— car. 9 C. 6

Che le spese fatte se restituischino per il Perdente ——— car. 9 C. 7

Che le Citationi si possino fare contro li Heredi, ò Volenti essere Heredi ——— car. 10 C. 8

Quando è necessario offerire il libello, ò petitione ——— car. 10 C. 9

Da essere riseruata la raggione del Terzo ——— car. ij C. 10

Che li frutti si computino con la sorte

sorte principale ______ Car. ij C. 4
Quando si deve credere all'Attore Car. ij C. 12
A chi si deve rendere raggione
sommaria ______ Car. ij C. 13
Quando si confessa il debito ______ Car. ij C. 14
Quando per defetto della Parte
la causa non si può spedire ______ Car. ij C. 15
Quando si debia raccogliere la
tenuta ______ Car. 12 C. 16
Come la cosa si deba concedere
in soluto ______ Car. 12 C. 17
Che non si tenga raggione alli
Vsurari ______ Car. 12 C. 18
Che ogn'uno possa giurare, ò re-
ferire ______ Car. 12 C. 19
Che li laudi dati, ò Compromessi
si debano osservare ______ Car. 13 C. 20
Che debia fare la refutanza al Cre-
ditore

ditore — Cav. 13 Cap.lo 21
In che beni non si può dare la tenuta — Cav. 13 Cap.lo 22
Che la recolta non sia gravata prima del Principale — Cav. 13 Cap. 23
Quali escettioni si debano ammettere nell'Istrumento publico — Cav. 14 Cap. 24
Che alla raccolta si concedano le raggioni contro il Principale — Cav. 14 Cap. 25
Che non si possa far contratto con il figlio e con minori di 25 anni — Cav. 14 Cap. 26
Che sia pignorato il Debitore a petitione del Creditore — Cap. 14 Cap. 28
Che li beni communi si dividino — Cav. 14 Cap. 27
Che si dia il Procuratore à chi non l'ha — Cav. 15 Cap. 29
Come succeda il marito alla moglie — Cav. 15 Cap. 30
Che l'Habitante di sopra non ingiurij quello di sotto — Cav. 15 Cap. 31
Che contro li Istrumenti fatti fuora

fuora si possa opponere ——— Cav. 15 Cap. 32
Che il Debitore possa offerire li beni suoi ——— Cav. 15 Cap. 33
Delli dì, e tempi feriati ——— Cav. 16 Cap. 34
Che si faccia il libro per il Vicario ——— Cav. 16 Cap. 35
Che alla Dote si paghino li alimenti ——— Cav. 16 Cap. 36
Che le Donne non possino fare Contratti ——— Cav. 17 Cap. 37
Che nelle Doti si faccino raggioni sommarie ——— Cav. 17 Cap. 38
Che li Contratti vaglino ——— Cav. 17 Cap. 39
Come si succeda ab intestato ——— Cav. 17 Cap. 40
Come si succeda nel testamento ——— Cav. 18 Cap. 41
Come si debbiano sequestrare li beni delli forastieri ——— Cav. 18 Cap. 42

55v

Che li Arbitri si possino costringere — Car. 18 Cap. 43
Che li Contratti simulati, ò uiolenti non uaglino — Car. 18 Cap. 44
Che alli Banditi non si tenga raggione — Car. 19 Cap. 45
Che li Tutori rendino raggione alli Pupilli — Car. 19 Cap. 46
Della pena del Domandante il debito pagato — Car. 19 Cap. 47
Della pena di quelli si oppongono al Castaldo — Car. 19 Cap. 48
Del salario del Vicario delle cose dinansi à lui domandate — Car. 19 Cap. 49
Infra quanto tempo si prescriua il debito — Car. 20 Cap. 50
Per che casi il Vicario possa procedere per accusa, Denuntia, ò Inquisitione — Car. 20 Cap. 1

Terzo Libro — Delli Malefitij Carte Venti

In che casi il Vicario possa procedere per accusa denuntia, ò inquisitione — Car. 20 Cap. 1

Delle citationi da farsi nelli Malefitij — Car. 20 Cap. 2

Che si dia fede al Castaldo — Car. 20 Cap. 3

Del modo di scusarsi, e proceder nelli Malefitij — Car. 20 Cap. 4

Del modo del Bando — Car. 21 Cap. 5

Delle citationi delli forastieri — Car. 21 Cap. 6

Come si debia dar tortura — Car. 21 Cap. 7

Delle pene da publicarsi — Car. 22 Cap. 8

Della pena delli Dicenti male del presente statuto — Car. 22 Cap. 9

Delli eccettuati dalle pene — Car. 22 Cap. 10

Che non si proceda trà certi congiunti se non à loro volontà — Car. 23 Cap. 11

Delli

56v

Delli Biastemanti Dio, Santi, e loro pena — Car. 23 Cap. 12

Della pena delli Raccettanti li Banditi — Car. 23 Cap. 13

Che nesuno si faccia suddito di alcuno nobile — Car. 23 Cap. 14

Della annullatione delli Statuti — Car. 24 Cap. 15

Della pena delli facienti guerra — Car. 24 Cap. 16

Delli Casi, ne quali deba procedere la Corte Maggiore — Car. 24 Cap. 17

Del pigliare le Armi à commandamento del Vicario, e Consiglieri — Car. 24 Cap. 18

Del cacciare le Malaigie — Car. 24 Cap. 19

Dell modo da osservarsi nello Arringo — Car. 24 Cap. 20

Da non entrare, se non per la Porta — Car. 24 Cap. 21

Che nesuno vada à proibita Congregatione

gregatione ——— Car. 25 Cap. 22
De chi da aiuto alli Malefitij ——— Car. 25 Cap. 23
Della pena delli Sodomiti ——— Car. 25 Cap. 24
Della pena delli facienti falsa testimonianza ——— Car. 25 Cap. 25
Delli Cassanti li statuti ——— Car. 25 Cap. 26
Da douer correre al rumore ——— Car. 25 Cap. 27
Da esser pigliato il publico Malfattore ——— Car. 25 Cap. 28
De non farsi falloni ——— Car. 25 Cap. 29
Delli Biastemanti, ò dicenti parole brutte alli Huomini ——— Car. 26 Cap. 30
Che sia lecito pigliare li Banditi ——— Car. 26 Cap. 31
Da essere assignati li beni delli Banditi, al commune ——— Car. 26 Cap. 32
Della pena di chi dice, muora al Popolo ——— Car. 26 Cap. 33
De toccanti altrui nella persona ——— Car. 26 Cap. 34
Di chi fauorirà li forastieri ——— Car. 26 Cap. 35

Della

57v

Della portatione delle Armi — Car. 26 Cap. 36
Della pena delli Insultanti — Car. 27 Cap. 37
Della pena delli cauanti i Termini — Car. 27 Cap. 38
Delle parole ingiuriose — Car. 27 Cap. 39
Delli Ingiurianti il Castaldo — Car. 27 Cap. 40
Delli neganti la dote ò il Deposito — Carte 27 Cap. 41
Della pena delli Giocanti — Car. 27 Cap. 42
Da non farsi Conuenticole — Car. 27, Cap. 43
Delli lauoranti le Feste — Car. 27, Cap. 44
Delli lauoranti Terreni alieni — Car. 27, Cap. 45
Delli Occupanti le Entrate del Commune — Car. 28, Cap. 46
Delle Fornare, Macellari, e loro Offitio — Car. 28, Cap. 47
Che il Processo non se uitij — Car. 28, Cap. 48
Delli tondenti le monete — Car. 28, Cap. 49
Di non reuelarsi i Secreti — Car. 28 Cap. 50

Del

Del mettersi fuoco à casa d'altri — Car. 28 Cap. 51

Delli spingenti altri — Car. 29 Cap. 52

Che non se arda la selua, ò Bandita — Car. 29 Cap. 53

Della pena delli Percotenti con le armi — Car. 29 Cap. 54

Della pena delli Percotenti senza Armi — Car. 29 Cap. 55

Della pena delli rompenti la pace — Car. 29 Cap. 56

De non compararsi piaiti con il Commune — Car. 29 Cap. 57

Della pena delli Occidenti li Animali — Car. 29 Cap. 58

Della pena delli Furanti Gregne — Car. 30 Cap. 59

Della pena delli abrugianti le Biade — Car. 30 Cap. 60

Delli Turbanti Posessioni — Car. 30 Cap. 61

Della pena di ritenere altri in priuata preggione — Car. 30 Cap. 62

Dell'

58 v.

Dell'arbitrio e commandamento del Podestà ——— Car. 30 Cap. 63

Del fauore da darsi al Podestà — Car. 31 Cap. 64

De chi romperà costretta assegnatagli per il Vicario ——— Car. 31 Cap. 65

Dell'ingiuriare il Vicario ——— Car. 32 Cap. 66

Delli benefitij si ammettono nelli Malefitij ——— Car. 32 Cap. 63

Quarto libro delli Danni dati

Come il Vicario debia procedere sommariamente in essi — Car. 32 Cap. 1

Che il Vicario possa procedere per inquisitione accusa et in ogni modo ——— Car. 32 Cap. 1

Che il Vicario rimanga dentro alla terra ——— Car. 32 Cap. 2

Che non si mieta il biado senza licenza del Padrone ——— Car. 32 Cap. 3

Della

Della pena de danti Danno à coglier frutti — Car. 32 Cap. 4
Della pena di modlanti arbori domestici — Car. 32 Cap. 5
Delli Danti danno personalmente nelli Orti — Car. 33 Cap. 6
Che sia tenuto il padre per il figlio, et il Padrone per il Garzone — Car. 33 Cap. 7
Che di notte si raddoppij la pena — Car. 33 Cap. 8
De Danni danti con pecore ò bestie menute in biada — Car. 33 Cap. 9
De danni danti con bestie grosse in biada — Car. 33 Cap. 10
Della pena delli Attrauersanti — Car. 33 Cap. 11
Del Danni Dante con bestie al Barcone — Car. 34 Cap. 12
Che all'Accusatore in danni dati

si

si dia fede ——— Car. 34 Cap. 23
Che si proceda da simile à simile Car. 34 Cap. 24
Che si proceda contro il diffamato se non si troua chi il danno l'habbia fatto ——— Car. 34 Cap. 25
Che sia lecito menar bestie inanzi al Vicario ——— Car. 34 Cap. 26
Che si manifestino li danni per il Vicario ——— Car. 34 Cap. 27
Che si stia al giuramento di chi giura non hauer tali bestie Car. 35 Cap. 28
De chi darà danno in ghianda Car. 35 Cap. 29
De danni danti in faue, ceci ò piselli ——— Car. 35 Cap. 20
De' danti danni nelle frondi Car. 35 Cap. 21
Del cane non portante vncino ——— Car. 35 Cap. 22
Che sia lecito legar bestie nelli Ortali ——— Car. 36 Cap. 23

Della

60 r

Della pena de chi menarà bestie sotto arbori domestici, e fruttiferi — Car. 36 Cap. 24

Del portante Uua inansi la festa di Santa Maria — Car. 36 Cap. 25

Delli entranti nella Vigna piena — Car. 36 Cap. 26

Della pena delli facienti cenere — Car. 36 Cap. 27

Del tagliante nella selua del Commune — Car. 36 Cap. 28

Che si possa attrauersare nelli campi auanti Marzo — Car. 38 Cap. 30

Che sia lecito per cacciar bestie danti Danno entrare in ogni luogo — Car. 37 Cap. 29

Della pena de chi darà danno nell' herba biadata — Car. 37 Cap. 31

Della pena delli Danti Danno nella

nella paglia ———— Car. 37 Cap. 32

Della pena delli Danti danno nella spica ———— Car. 37 Cap. 33

Delli danti danno con capre ———— Car. 37 Cap. 34

Che li Pecorari stiano lontani dalle Vigne ———— Car. 37 Cap. 35

Che si possa andare per l'acqua per tutto ———— Car. 37 Cap. 36

Che le bestie menute non vadino nella Bandita ———— Car. 38 Cap. 37

Che il danno si emendi al Padrone se non si troua il Malfattore ———— Car. 38 Cap. 38

Delli lascianti Bestie senza guardia ———— Car. 38 Cap. 39

Che al Forastiero si raddoppi la pena ———— Car. 38 Cap. 40

Della pena con porci in Vigne ò Aie ———— Car. 38 Cap. 41

De

De chi menarà Capre, ò peco-
re, e che stiano in costretta
e quelli sono nella terra ——— Car. 39 Cap. 51°

Libro quinto di estraordinarii

Che il Vicario sia tenuto dar
copia delle sue scritture ——— Car. 39 Cap. 1°

Che si restituisca il peggio-
rime al Dannificato in questo caso ——— Car. 39 Cap. 2
forme, e fratte

Dell'offitio delli Terminatori
del Commune ——— Car. 39 Cap. 3

Che il Vicario non faccia, nè
faccia fare legna nella Ban-
dita ——— Car. 310 Cap. 4

Che il Cammerlengo renda ray-
gione, finito il suo Offitio ——— Car. 310 Cap. 5

Che nullo porco, ò scrofa entri
nelli fossi ——— Car. 311 Cap. 6

De chi farà letame, ò troscia
appresso alle mura ——— Car. 311 Cap. 7

De chi farà bruttura nelle
fontane

Fontane, ò lauarà — Car. 311 Cap 8

Della pena de chi torrà calce ò pietra del Commune — Car. 311 Cap 9

Chè il Minore di quattordici Anni publico, falso ò traditore non possa testificare — Car. 311 Cap 10

Li luoghi leciti tagliare per fornacchie — Car. 311 Cap 11

Come se emendi la bestia al Padrone — Car. 312 Cap 12

De chi prestarà denari al Commune — Car. 312 Cap. 13

Che nesuno possa essere del Conseglio più di una uolta l'Anno — Car. 312 Cap 14

Delli lauoranti terra fuora del territorio — Car. 312 Cap 15

Chè si dia l'Ambasciata à chi la domandarà — Car. 313 Cap 16

Dell'

Dell'offitio delli Macellari —— Car. 143 Cap. 17
Che li pesi e mesure siano aggiustate alle mesure d'Amelia —— Car. 143 Cap. 18
Che le posessioni non accatastate si accatastino —— Car. 143 Cap. 19
Che ogn'uno sia tenuto pagare la data —— Car. 143 Cap. 20
Della larghezza delle vie —— Car. 143 Cap. 21
Della pena del Vicario non rescuotente le Date —— Car. 143 Cap. 22
Che il Vicario legga lo statuto al Popolo —— Car. 144 Cap. 23
Che il Vicario si s'interponga à far pace trà le parti —— Car. 144 Cap. 24
Che di forastiero non si renda raggione senza racolta —— Car. 144 Cap. 25
Che le prime cause non si cavino fuora della Terra di Giove —— Car. 144 Cap. 26
Delli assimilatori sopra li Malefitij

62 v

le fitij — Car. 44 Cap. 27

Della pena delli Vendembianti auanti la festa di San Matteo — Car. 44 Cap. 28

Della pena delli fallenti la guardia — Car. 45 Cap. 29

Della pena delli facienti rumore senza parole ingiuriose — Car. 45 Cap. 30

De chi non acconcia sciacquaiali — Car. 45 Cap. 31

Che li Venerdi di Marzo si sgombrino le fontane — Car. 45 Cap. 32

Della pena del dante danno nelle cose segnate, ò Bandite — Car. 45 Cap. 33

Della pena del Capodiecce, e suo offitio — Car. 46 Cap. 34

Quali bestie forastiere pascu-

lassero

lassero nel Terreno di Gioue Car. 216 Cap. 35
Che in danni estraordinarij sia tenuto il padre per la fameglia Car. 216 Cap. 36
Che il figlio di fameglia possa dar licentia delli suoi beni Car. 216 Cap. 37
Quando Dio cessi se mettesse fuoco, ogn'uno corra Car. 216 Cap. 38
Della pena delli non andanti all'opera del Commune Car. 216 Cap. 39
Del Cereo da farsi à santo Andrea Car. 217 Cap. 210
Che nesuna Donna entri in Palazzo Car. 217 Cap. 211
Che si rifaccia il danno al Dannificato Car. 217 Cap. 212
Che il Vicario habia il quarto delle inuentioni Car. 217 Cap. 213
Dell'Offitio delli Massari del Commune

Commune ________ Car. 47 Cap. 44

Che il Vicario di Gioue habia doi Statuti ________ Car. 48 Cap. 45

Della pena delli Domandanti il debito pagato ________ Car. 48 Cap. 46

Della correttione sopra li Statuti, e testimonianda falsa ________ Car. 48 Cap. 47

Che le bestie menute non stiano in arborato, e le grosse non ci possano volere ________ Car. 48 Cap. 48

Della immunità, et exentione delli Scolari ________ Car. 48 Cap. 49

Delli danni danti al lino e canisa ________ Car. 48 Cap. 50

Dell'ordine del uendere del uino e biada, e loro mesure ________ Car. 48 Cap. 51

Che ogn'uno sia tenuto à

fare

64

fare l'orto — Car. 48 Cap. 52

Del valore delle monete — Car. 49 Cap. 53

Li Capitoli nuovi sopra danni dati, confermati dal Signore — Car. 49 Cap. 1 e segue fino à carte 51

Dichiaratione per togliere le fraudi nelle compre — Car. 51 Cap. penult.°

Che il vicino debba ricercare l'altro vicino nella vendita de' suoi beni, et il vicino, e confinante sij preferito — Car. 51 Cap. ult.°

Queste

64v

Queste sono le feste da osseruarsi fatte p voto del Commune.

San Giouanni ante Porta latina alli 6 di Maggio

San Pancratio alli 12 di Maggio.

San Bernardino alli 20 di Maggio

Sant ~~Pancratio~~ Maria Madalena alli 22 di Luglio

Santo Antonio alli 13 Giugno

San Rocco alli 16 di Agosto

San Giouanni decollato alli 29 di Agosto

S. Antonino alli 2 di 7bre

S. Nicola di Tolentino alli 10 di 7bre

SS. Cosmo e Damiano alli 27 di 7bre

S. Luca alli 18 di 8bre

S. Catarina alli 25 di Nouembre

S. Firmina alli 24 di Nouembre

Adi 19 di Gennaro 1566

D'ordine di Mons. Ill.mo di Amelia, e delli M.ri SS.ri Priori e delli mag.ci SS.ri Priori, e Conseglieri forno elette le infrascritte due feste de Santi da osseruarsi, e guardarsi per Communità ogni Anno, cassando, et annullando l'altre feste di voto di Communità e che in detti giorni si faccino celebrare le Messe, e commemorationi, che si vada à fare la Cerca di grano, pane, denari e tutto quello che si potrà, si che si deputino doi Homini sopra queste feste, come Santesi

S. Maria Madalena alli 22 di Luglio, e

S. Rocco alli 16 di Agosto.

67v

69 v

70v

71v

73 ✓